

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1018)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

### Modificazioni al codice penale

ONOREVOLI SENATORI.

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

1. — Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di apportare al codice penale vigente le innovazioni intese ad adeguarlo ai precetti della Costituzione repubblicana ed alle istanze della rinnovata coscienza giuridica nazionale.

Tali esigenze si sono subito imposte alla attenzione del Governo con l'instaurazione della democrazia, che considera il diritto penale, ad un tempo, garanzia di libertà dello individuo e limite allo *ius puniendi* dello Stato.

Fin dal 1944, pertanto, una serie di provvedimenti legislativi (fra i quali, da ricordare, l'abolizione della pena di morte, il ripristino delle circostanze attenuanti generiche, la soppressione di numerose disposizioni che prevedevano reati contro istituti propri del cessato regime, l'introduzione di nuove norme circa i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato) diede l'avvio

ad una più ampia ed organica riforma del codice penale.

Già con decreto del 2 giugno 1945 fu costituita dal Ministro Guardasigilli onorevole Tupini una commissione con il compito di studiare le riforme più opportune da apportare al codice per adeguarlo alle esigenze del rinnovato Stato democratico.

Prevalse allora l'avviso di addivenire ad una revisione totale del codice e a tal uopo fu costituito dal Ministro Guardasigilli onorevole Grassi un comitato esecutivo il quale redasse un progetto preliminare, pubblicato negli anni 1949-50, che rappresenta un contributo notevole, per l'apporto che vi recarono autorevoli giuristi, allo studio della riforma penale, la quale — perchè sia veramente conforme agli imperativi della vita giuridica e all'evoluzione sociale del Paese — richiede la più oculata ponderazione, atta a porre nei giusti termini i temi della discussione ed a suggerire soluzioni adeguate.

Successivamente, il Ministro Guardasigilli onorevole Moro nominò nel 1956 una Commissione, presieduta dal dott. Giocoli, la quale, nello stesso anno, espletò l'incarico, redi-

gendo un progetto preliminare di modificazioni, che tenne nella massima considerazione sia le conclusioni cui era pervenuta la Commissione ministeriale nel precedente progetto preliminare, sia le osservazioni in merito a questo espresse dai Corpi giudiziari, dalle Università e dagli Ordini Forensi, sia infine le varie proposte di legge che in materia erano state nel frattempo presentate in sede parlamentare, nonchè i voti formulati dai più importanti congressi giuridici.

Negli ultimi due anni (1958-60), mentre si concludevano gli studi della riforma, si è creduto opportuno provvedere, con separati disegni di legge, ad alcune riforme di istituti fondamentali del codice, riforme di grande rilievo anche costituzionale, come l'eliminazione della responsabilità obiettiva per i reati commessi a mezzo della stampa (modifica già attuata con legge 4 marzo 1958, n. 127), la umanizzazione della pena dell'ergastolo e la concessione della liberazione condizionale agli ergastolani, l'istituzione delle Corti di onore, la modifica del rapporto fra pene pecuniarie e pene detentive. Inoltre, è noto che, anche in materia processuale, sono state introdotte riforme di notevole importanza, tra le quali va ricordata quella sulla riparazione degli errori giudiziari, diretta all'attuazione di un esplicito precetto costituzionale.

Tutte queste recenti e radicali innovazioni vanno tenute presenti se si vuole avere il quadro complessivo della generale riforma del codice che si intende ulteriormente attuare con le presenti ed organiche modifiche.

È infine da rilevare che, nel corso di questi ultimi anni, da vari Parlamentari (onorevoli Breganze, Buzzelli, Capalozza, Caramia, Cavaliere, Colitto, Degli Occhi, Franza, Lombardi Riccardo, Madia, Manco, Massini, Matteotti, Merizzi, Migliori, Murgia, Picchiotti, Pini, Pinna, Preti, Preziosi Olindo, Salari, Sforza, Spezzano) sono state presentate numerose proposte di legge tendenti a modificare singoli istituti o disposizioni del codice penale. Di tali proposte si è tenuto conto nello studio e nella preparazione delle modifiche accolte nel presente disegno.

2. — I criteri generali che ispirano la presente riforma, basata sulle conclusioni degli

studi sopra ricordati, si riconducono tutti a due esigenze fondamentali. Di queste, l'una è volta ad adeguare le norme del codice alla coscienza giuridica comune; l'altra è diretta ad ottenere un armonico complesso normativo, che risulti coerente ai principi informativi ed alle linee di sviluppo dell'attuale ordinamento democratico dello Stato.

Pertanto ci si è prefisso, anzitutto, il compito di eliminare dal codice tutte quelle disposizioni che rispondevano ad orientamenti propri del superato regime, e di adeguare il codice stesso ai principi enunciati dal Costituente con la Carta del 1948. In aderenza ad essa sono, tra l'altro, le riforme introdotte nella disciplina del reato politico e della estradizione, nonchè nella attenuazione del criterio di responsabilità oggettiva, riaffermandosi il principio dell'imputabilità morale saldamente radicato nella coscienza giuridica comune, la quale non dissocia in alcun caso la responsabilità dalla libertà dell'uomo.

In conformità delle direttive dianzi cennate si è ritenuto necessario eliminare o modificare istituti e norme che sono stati segnalati dalla pratica giudiziaria e dalla lunga elaborazione dottrinale come non più rispondenti ai fini di una saggia politica criminale, o che sono stati oggetto di contrasti interpretativi.

Sotto questo complesso aspetto si giustificano le riforme introdotte nella disciplina del rapporto di causalità e del concorso di persone nel reato, nonchè nella valutazione dell'elemento soggettivo per quel che concerne le circostanze del reato, e nella responsabilità per reati commessi in istato di ubriachezza.

Si è mantenuta ferma la distinzione tra pena e misura di sicurezza, sia perchè una profonda revisione in tale materia contrasterebbe con i fini della limitata riforma che ci si propone, sia perchè si ritiene che, in via di principio, spetti allo Stato, nell'esercizio delle funzioni di prevenzione, di incidere sulle cause del delitto con opportuni mezzi stabiliti dalla legge ed applicabili ai soggetti socialmente pericolosi.

Nella parte speciale si è proceduto, in conformità degli accennati criteri, oltre che alle modifiche suggerite dai nuovi orientamenti

degli studi di diritto penale, anche alla revisione delle pene, in ispecie per quei delitti anteriormente puniti con la pena di morte, ora soppressa. Tali sanzioni sono state attenuate, ove è sembrato che il codice fosse ispirato a criteri di rigore non del tutto giustificato, o, talora, inasprite riguardo a quei reati che destano maggiore allarme sociale per il loro crescente diffondersi, come è illustrato con maggiore ampiezza nel corso della relazione in riferimento alle singole innovazioni introdotte nel codice.

Nel libro secondo e terzo del codice le modifiche concernono singole figure di reato, come — ad esempio — quelle apportate in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e l'incolumità pubblica, in materia di falsità personale, di delitti contro la persona e contro il patrimonio ed altre, nonché la configurazione di talune nuove ipotesi criminose, come quella di ribellione di detenuti e di lesione preteritenzionale, delle quali sarà fatta più specifica menzione nelle successive parti della presente relazione.

## LIBRO PRIMO

### TITOLO I

#### DELLA LEGGE PENALE

3. — Nel titolo primo « Della legge penale » le modificazioni di maggior rilievo riguardano la disciplina del delitto politico (la cui nozione è ora data nell'ultimo comma dell'articolo 13, essendosi soppresso l'attuale articolo 8) e l'istituto della estradizione, che si è voluto meglio regolare in armonia con gli articoli 26 e 10 della Costituzione, secondo i quali non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che non sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali, e in nessun caso per i reati politici. Si è anche preveduto l'istituto della estradizione in transito, che ha ricevuto però una diversa disciplina.

Circa le innovazioni apportate, in particolare va osservato che l'articolo 2, che disci-

plina la successione delle leggi nel tempo, è rimasto invariato nei primi tre commi, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'irretroattività e la non ultrattività della legge penale, e l'extrattività della legge penale più favorevole al reo. Il quarto comma, che esclude la non ultrattività e l'extrattività nel caso di leggi eccezionali e temporanee, è stato modificato rispetto al codice vigente, stabilendosi che si applicano i principi della non ultrattività e della extrattività nella ipotesi di successione di leggi eccezionali e temporanee tra loro.

L'ultrattività delle leggi eccezionali e temporanee rispetto alle comuni leggi penali è giustificata dalla necessità di assicurarne l'osservanza, in quanto, conoscendosi in antecedenza la loro cessazione, sarebbero condannate ad una specie di inefficacia preventiva circa i fatti commessi nell'imminenza dello scadere del termine o verso la fase ultima dello stato eccezionale, e potrebbero quindi essere violate con la certezza di non subire sanzione penale.

Controversa si presenta oggi in dottrina e in giurisprudenza la questione se la retroattività della legge più favorevole viga egualmente nel caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro, quando, cioè, ad uno stato eccezionale non subentra immediatamente quello normale, ma ne succede un altro, per così dire, meno eccezionale, o quando, prorogandosi una legge temporanea, vengano discriminati alcuni fatti prima previsti come reati o rese meno severe le pene per essi in un primo tempo stabilite.

Si è osservato in proposito che, mancando una espressa disposizione di legge, occorre richiamarsi ai motivi politico-giuridici, che suggeriscono lo speciale trattamento riservato alle leggi accennate, i quali non sembra che abbiano ragione d'essere ove anche la nuova legge sia eccezionale o temporanea. Pertanto, sotto tale riflesso, è sembrato — ed a tale opinione ha aderito la prevalente giurisprudenza — di dover distinguere secondo che si tratti di leggi determinate da mutate condizioni politico-sociali, perchè in tale ipotesi dovrebbe negarsi la retroattività

della legge più favorevole, ovvero di una innovazione legislativa determinata dalla necessità di regolare in modo più razionale ed equo la stessa materia, nel qual caso, invece, la retroattività dovrebbe riconoscersi.

Allo scopo di risolvere il delicato problema — in considerazione anche della frequenza con la quale leggi del genere vengono spesso emanate — si è ritenuto, senza con ciò aprire una breccia nel sistema della irretrattività delle leggi eccezionali, di proporre la modifica accennata, che risponde ad un giusto orientamento, cui del resto si è adeguato il legislatore, disponendo esplicitamente in questo senso in materie soggette ad analoga disciplina (legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e dei tabacchi).

Infine, il quinto comma del vigente articolo 2, concernente il caso di decadenza o mancata ratifica di decreti-legge, è stato soppresso non avendo più ragion d'essere. Tale comma, se era giustificato rispetto al sistema introdotto dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, che per le cennate ipotesi faceva venir meno l'efficacia del decreto legge *ex nunc*, ossia al momento della decadenza o della mancata ratifica, è ora in contrasto con il diverso principio fissato dalla Costituzione, la quale con l'articolo 77 ha stabilito che nei casi indicati i decreti-legge perdono efficacia *ex tunc*.

Ne consegue che, quando sia stata pronunciata condanna in forza di tali norme — e la ipotesi, anche se non frequente, dato il breve termine prefisso dall'articolo 77 della Costituzione, può verificarsi soprattutto per le condanne pronunciate mediante decreto penale — cesseranno l'esecuzione e gli effetti penali della condanna stessa, se il decreto legge applicato aveva creato una figura di reato non prima previsto, dovendosi in tale evenienza adottare lo stesso principio sancito dall'articolo 2 del codice penale per il caso di *abolitio criminis*.

4. — Il secondo comma dell'articolo 4 è stato modificato in relazione alla nuova forma istituzionale dello Stato. Pertanto alle parole « territorio del Regno » si sono sostituite le altre « territorio della Repubblica », e si

è soppresso l'accento alle colonie, ritenendosi comprensivo il largo concetto di « luogo soggetto alla sovranità dello Stato ». In conseguenza di ciò si è anche eliminato nella prima parte dell'articolo il riferimento ai cittadini e ai sudditi coloniali, ai fini della loro equiparazione ai cittadini italiani rispetto alla legge penale.

5. — Circa i delitti commessi dal cittadino all'estero, nell'articolo 9 sono state apportate alcune modificazioni, rese necessarie dalla soppressione dell'articolo 8 (delitto politico commesso all'estero). Nella prima parte dell'articolo il richiamo alle precedenti disposizioni si è quindi limitato al solo articolo 7 e si è tenuto conto della eliminazione della pena di morte. Nella rubrica è stata poi soppressa la parola « comune », perchè superflua.

Analoghe modificazioni sono state apportate nell'articolo 10, che riguarda il delitto dello straniero all'estero, sopprimendosi il richiamo dell'articolo 8 e il riferimento alla pena di morte, la cui menzione è stata eliminata nel primo comma e nel numero 2° del secondo comma. Per le medesime ragioni, accennate a proposito dell'articolo 9, si è poi semplificata la rubrica.

6. — La disposizione di cui all'articolo 11 disciplina il rinnovamento nello Stato del giudizio già eseguito all'estero; la norma è stata pur essa aggiornata, sopprimendosi il richiamo all'articolo 8. In tal modo anche ai delitti politici si è resa applicabile la normale disciplina concernente il rinnovamento del giudizio nello Stato.

7. — Le fonti normative applicabili alla estradizione, diversamente che nell'articolo 13, comma primo, del codice, sono state enumerate secondo l'ordine della loro prevalenza, mettendo in primo piano le convenzioni e gli usi internazionali, a cui fa seguito, ove essi non dispongano, la legge italiana. Ne consegue un migliore coordinamento con l'articolo 656 del codice di procedura penale e con la prima parte dell'articolo 26 della Costituzione, secondo il quale per l'estradizione del

cittadino si dà prevalenza alle convenzioni internazionali.

Circa l'estradizione passiva, ai criteri di larga ampiezza della norma vigente si è sostituito un principio di più stretto rigore per la maggior tutela dovuta alla personalità umana nell'organizzazione democratica dello Stato. Mentre il codice non fa alcuna distinzione tra reati politici e reati comuni, ammettendo così l'estradizione anche rispetto ad imputati e condannati per reati politici, la Costituzione esclude perentoriamente tale possibilità. La seconda parte dell'articolo 26, infatti, dispone che l'estradizione del cittadino « non può in alcun caso essere ammessa per reati politici », e l'articolo 10 all'ultimo comma stabilisce: « Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici ».

Si è pertanto ritenuto di modificare l'articolo 13, aggiungendo, alle attuali condizioni sostanziali per l'estradizione, anche le seguenti:

a) che non sia estinto il reato o la pena, secondo la legge italiana e quella dello Stato richiedente;

b) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge;

c) che non si tratti di reato politico, né di reato a questo connesso;

d) che in ogni caso non risulti che la estradizione sia richiesta per una finalità politica.

La connessione, a cui la disposizione fa riferimento, non riguarda una mera connessione di procedimenti, che può essere anche solo soggettiva o estrinseca, essendo necessaria per l'applicazione del divieto una vera e propria connessione *materiale* fra reato politico e reato comune, secondo i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in casi analoghi. La ragione del divieto è, d'altronde, evidente, giacché lo stretto rapporto che intercede fra i vari reati, di cui l'individuo è chiamato a rispondere, è tale che, in simile evenienza, l'estradizione non potrebbe concedersi per il reato connesso senza che tragga seco, come inevitabile conseguenza, quella per il reato politico.

Quanto all'ultimo requisito, previsto nel numero 6° dell'articolo 13, si è ritenuto di aderire al sistema seguito da altre legislazioni, allo scopo di evitare che la richiesta di estradizione per un reato comune possa nascondere finalità politiche, venendo in tal modo ad eludersi lo spirito informatore delle garanzie che si ricollegano a tale istituto. Al riguardo è sufficiente ricordare quel che dispone sul medesimo tema la legge francese 10 marzo 1927, che vieta l'estradabilità: « Lorsque le crime ou délit a un caractère politique or lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ».

8. — La definizione del reato politico è stata formulata nell'ultimo comma dell'articolo 13, essendosi soppresso l'articolo 8 nella parte relativa alla perseguibilità dei delitti politici commessi all'estero a richiesta del Ministro della giustizia. La sistemazione è aderente al sistema seguito dal codice, che usa definire il valore di talune nozioni nello stesso articolo in cui vengono per prima enunciate.

È noto che il codice vigente ha ampliato la tradizionale nozione del reato politico, allo scopo di assoggettare allo stesso trattamento di rigore, sia coloro che abbiano commesso un vero e proprio reato politico (cioè un reato politico oggettivo), sia coloro la cui azione sia determinata, oltre che da motivi politici, anche da motivi di ordine diverso. Pertanto nell'articolo 8 si stabilì che il delitto comune è da considerarsi politico anche quando sia commesso soltanto in parte per motivi politici.

La presente riforma pone a base della nozione tanto il criterio oggettivo quanto quello soggettivo.

Con riferimento a quest'ultimo, si è ritenuto di limitarne la portata, considerando politico il delitto comune solo quando esso è stato determinato « prevalentemente » da motivi politici. Ciò si è stabilito in considerazione che nella particolare materia, specie in momenti di grave congiuntura storica o di lotta politica, il pretesto o la semplice occasione possono a volte nascondere episodi di comune delinquenza, ed è quindi particolarmente opportuno richiedere, ai fini della

norma indicata, che i motivi psicologici abbiano tale rilevanza da costituire la forza propulsiva dell'azione.

D'altra parte, è da considerare che la modificazione apportata non presenta influenza sul divieto di estradizione per i reati politici, stante il criterio restrittivo che ha ispirato la modifica dell'articolo 13. Va posto invece in rilievo che alla locuzione « delitto politico » si è sostituita l'altra di « reato politico », comprensiva anche delle violazioni di natura contravvenzionale, allargandosi in tal modo il campo di applicazione della norma.

9. — Non si è ritenuto di estendere alla così detta estradizione in transito le garanzie giurisdizionali previste per la estradizione passiva. Il permesso di transito è in prevalenza considerato un permesso di polizia per il fatto che lo Stato di transito rimane estraneo al rapporto fra lo Stato concedente e quello richiedente. Per tale riflesso le convenzioni internazionali e le leggi straniere, che esplicitamente riconoscono l'istituto, assoggettano per lo più il transito a regole meno rigorose di quelle prevedute per la estradizione, non concedendo all'inquisito o al condannato le stesse garanzie giurisdizionali stabilite per quest'ultima.

A questa tendenza si uniformò infatti il gruppo di convenzioni del 6 aprile 1922 fra l'Italia e gli Stati successori dell'impero austro-ungarico; ed essa trovasi ribadita nel trattato italo-sanmarinese approvato con legge 6 giugno 1939, n. 1320. Con riferimento alle legislazioni straniere è da ricordare che lo stesso principio venne accolto nell'articolo 4 della legge belga sull'extradizione 15 marzo 1874, nell'articolo 32 della legge svizzera 12 febbraio 1892 e nell'articolo 28 della legge francese 10 marzo 1927, che dispongono che il transito viene concesso su semplice domanda per via diplomatica.

L'esclusione della garanzia giurisdizionale trova il suo fondamento nel fatto che la condizione dello straniero che risiede nel nostro territorio ed ha la protezione delle nostre leggi, non è uguale a quella di chi si è rifugiato in altro Stato e per il quale,

essendosi già accordata la estradizione, si chiede il semplice passaggio. La tutela giurisdizionale, che tutti i paesi civili pongono come presupposto e limite al proprio potere di estradizione, garantisce per se stessa che l'extradizione non sarebbe stata concessa se non fossero concorse le condizioni necessarie per la consegna dello straniero, le quali trovano ormai una disciplina conforme nei moderni Stati democratici.

È da aggiungere poi che, ove si dovessero applicare per il transito le stesse forme di procedimento richieste per l'extradizione, inevitabili sarebbero i ritardi che ne deriverebbero in pratica, con danno per l'amministrazione della giustizia o degli stessi detenuti, che vedrebbero prolungarsi il loro stato di custodia. Inconvenienti questi che si aggraverebbero nel caso in cui debbano attraversarsi non uno ma due o tre Stati intermediari, ognuno dei quali si creda in obbligo di ripetere la stessa procedura. D'altra parte, è anche da considerare che, dati i moderni mezzi di trasporto aereo, il transito attraverso il territorio italiano può facilmente essere evitato, onde il negato permesso, per attuare la materiale estradizione dell'individuo, può risolversi in una semplice affermazione di principio.

Allo scopo di rimanere ugualmente distante da criteri di una eccessiva larghezza o di un eccessivo rigore, si è ritenuto opportuno di affidare la concessione del permesso al Ministro della giustizia. In tal modo si è accolto il criterio già seguito nel progetto di legge sulla estradizione del 1885, che nell'articolo 25 stabiliva che il transito sul territorio italiano doveva essere accordato dal Ministro della giustizia sulla presentazione per via diplomatica della documentazione necessaria.

La concessione del permesso rimane in ogni caso subordinata alla condizione che non si tratti di reati politici, come è del resto sancito dagli articoli 10 e 26 della Costituzione. Egualmente non può ritenersi possibile un permesso di estradizione in transito che riguardi un cittadino italiano, fuori dei casi in cui ciò sia previsto da una convenzione internazionale. A tali principi

si è uniformata la disposizione dell'articolo 13-bis, la quale ha stabilito che il permesso può essere accordato sempre che si accerti:

1° che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente;

2° che concorrano le condizioni previste dai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 13, relative alla estradizione passiva.

## TITOLO II

### DELLE PENE

10. — Per quanto riflette le pene principali è da rilevare che nell'articolo 17 del codice è stata soppressa la menzione della pena di morte, abolita, come pena di diritto penale comune, con il decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 244; questa pena è ormai comminata soltanto dalle leggi di guerra, in conformità a quanto dispone l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione.

Ne consegue che si è proposta l'abrogazione degli articoli 21 e 38 del codice, che disciplinano l'esecuzione della pena capitale e la condizione giuridica del condannato alla pena di morte, e si è tolta la menzione di tale pena dall'articolo 36, relativo alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.

11. — Come sopra è stato ricordato, con disegno di legge a parte, che, essendosi ritenuto abbia carattere di maggiore urgenza, è già stato presentato al Parlamento, sono state proposte modifiche delle norme concernenti l'ergastolo e la liberazione condizionale (articoli 22, 72, 176 e 177 del vigente codice), e ciò al fine di consentire anche agli ergastolani di fruire del predetto beneficio, ed inoltre, in aderenza ai principi costituzionali, al fine di umanizzare l'esecuzione della detta pena.

12. — Con altro disegno di legge, pure ricordato e parimenti ritenuto di maggiore urgenza, è stata proposta poi la modifica degli articoli 24 e 26 del codice penale, che prevedono i limiti minimi e massimi delle pene pecuniarie, nonchè dell'articolo 135 del

lo stesso codice, che fissa l'indice del ragguglio per la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Al riguardo, in considerazione della ripercussione che sulla efficacia delle pene pecuniarie ha avuto il fenomeno della svalutazione monetaria, il predetto disegno di legge, determinando l'entità della multa e dell'ammenda, negli articoli 24 e 26 del codice penale, moltiplica per quaranta i minimi e i massimi delle pene stesse, stabilendo che la multa si estende da lire duemila a due milioni e l'ammenda da lire ottocento a quattrocentomila.

Quanto all'indice del ragguglio esso è stato fissato in lire tremila, o frazione di lire tremila, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

In conformità a tale criterio, con il predetto disegno di legge, si modifica l'articolo 66 n. 3, riguardante i limiti dell'aumento della pena pecuniaria nel caso di più circostanze aggravanti, che sono stati moltiplicati per l'anzidetto coefficiente, nonchè l'articolo 78 prima parte n. 3, circa i limiti degli aumenti delle pene principali nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73.

Infine, il detto disegno di legge contiene una norma di carattere generale, secondo cui le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale e quelle prevedute dalle leggi speciali fino al 21 ottobre 1947 sono moltiplicate per quaranta.

In questa sede, in conformità degli stessi criteri, sono state moltiplicate per quaranta le pene pecuniarie degli articoli modificati e armonizzate con l'indice di lire tremila, previsto dall'articolo 135, le disposizioni degli articoli 163, 169 e 175 in tema di sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto e non menzione della condanna nel certificato del casellario.

13. — A proposito delle pene accessorie va rilevato che l'articolo 32, relativo alla interdizione legale, è stato coordinato con la disciplina che il codice civile ha accolto circa il riconoscimento del figlio naturale (articolo

260, comma primo), l'adozione (articolo 301, comma primo) e l'affiliazione (articolo 409, comma primo). Pertanto si è stabilito che la condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà dell'adottante sull'adottato e dei diritti inerenti alla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, e dell'affiliante sull'affiliato. È da notare, peraltro, che la perdita dei poteri inerenti alla patria potestà, nel caso di condanna penale, non produce di per sé la revoca dell'affiliazione, la cui pronuncia è invece affidata alla discrezionalità del giudice civile (articolo 410 codice civile).

Anche per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni si è provveduto ad analogo coordinamento con le norme del codice civile, per ciò che concerne la sospensione dell'esercizio della patria potestà.

A cagione delle innovazioni in parola, gli effetti patrimoniali conseguenti all'interdizione legale del condannato, stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 32, si estendono altresì al genitore naturale, all'adottante e all'affiliante.

Deve segnalarsi da ultimo che l'articolo 34, che disciplina la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, è stata analogamente coordinato con il codice civile, riguardo alla estensione degli effetti della interdizione legale anche nei confronti del genitore naturale, dell'adottante e dell'affiliante, e alla sostituzione della potestà alla autorità maritale.

### TITOLO III

## DEL REATO

### CAPO I

#### Del reato consumato e tentato

14. — Al titolo terzo del codice, che si occupa del reato in genere, si sono apportate notevoli innovazioni, le quali concernono principalmente la disciplina del concorso di cause, del delitto tentato, delle circostanze e

del concorso dei reati. Anche tali modifiche si riconnettono sia al fine di meglio adeguare il sistema penale ai principi dello Stato democratico, sia al fine di ovviare ad inconvenienti denunciati dalla dottrina e dalla pratica giurisprudenziale.

Così in ordine al complesso problema del concorso di causa, si è ritenuto che il principio accolto dall'articolo 41 del codice, circa la equivalenza di tutte le cause concorrenti, in relazione al rapporto di causalità materiale tra condotta ed evento, appare troppo rigorosamente attuato dal legislatore.

In tale delicata indagine è da tener distinto il problema della concorsualità, che attiene alla sistematica dei principi generali e, in particolare, all'individuazione del criterio atto ad escludere il nesso causale per l'affermarsi di una o più cause separate, dall'altro problema, che riflette la misura della responsabilità dell'agente e che si risolve nella scelta in concreto di criteri di valutazione circa il grado di punibilità da adottare.

Quanto al primo aspetto si è ritenuto di non dovere innovare al sistema vigente.

Riguardo all'altro profilo, quello cioè, attinente alla misura della responsabilità, si è ritenuto invece di dovere attenuare il rigore sistematico del codice per far posto a criteri di giustizia sostanziale.

Il sistema attuale è ispirato al principio della così detta equivalenza degli antecedenti causali e stabilisce che, qualora l'ultimo di essi sia costituito da una condotta umana ed imputabile, sussiste il rapporto di causalità fisica tra la condotta e l'evento, prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere quantitativo.

Ne deriva che, secondo il codice, il rapporto di causalità fisica sussiste pur quando la condotta dell'agente abbia contribuito in minima misura alla produzione dello evento, ancorchè altri fattori antecedenti abbiano avuto un'efficacia causale di gran lunga più notevole o, addirittura, preponderante. La giustificazione di questo rigoroso sistema, come è risaputo, poggia sul rilievo che all'uomo sono da imputare tutti



quei fattori che era in suo potere di eliminare per troncarne l'efficacia. Sicchè ogni qualvolta l'uomo sia in grado di controllare i vari elementi causali, la cui cooperazione concretamente accetta ed utilizza, egli deve rispondere del conseguente risultato che, pure nel concorso di altri fattori, è, in definitiva, posto in essere dalla stessa condotta di lui.

Ma un siffatto sistema, seppure nel giusto intento di stimolare l'uso dei poteri di attenzione dell'agente, richiamato dalla legge ad una condotta costantemente vigile ed avveduta, si risolve talora in una manifesta iniquità, non essendo idoneo a temperare il suo rigore dinanzi a tutti quei casi nei quali l'apporto di elementi estranei alla azione del colpevole appare, quanto meno, soverchiante.

Pertanto — pur riconoscendo l'importanza della concausa agli effetti della responsabilità penale — si è ritenuto opportuno di limitarne l'efficacia giuridica, nel senso di stabilire una diminuzione di pena quando nella produzione dell'evento siano concorse altre cause preesistenti o simultanee di notevole rilevanza, purchè ignota all'agente, mentre per le cause sopravvenute la diminuzione di pena si applica se esse siano non previste dall'agente ed indipendenti dalla sua condotta.

Con tale innovazione la norma sulla concorsualità delle cause meglio si adegua alle esigenze etico-giuridiche della coscienza moderna, che ha, da tempo, auspicato il ripristino di un criterio di responsabilità proporzionato al grado di effettivo apporto causale dell'agente nella produzione del fatto criminoso.

15. — I limiti dell'attuale riforma hanno indotto a lasciare immutate le disposizioni che disciplinano le cause di giustificazione. Non si è ravvisato opportuno di esaminare in questa sede il problema circa la convenienza o meno di allargare i confini di dette cause, rispetto alle quali può sembrare inadeguato l'ordinario lavoro esegetico, soprattutto quello della giurisprudenza, costretta a dare particolare rilievo agli elementi strut-

turali del reato (dolo), per risolvere di volta in volta le situazioni che si presentano nella pratica.

La sola innovazione accolta concerne lo articolo 51 (*Adempimento di un dovere*), che si è ritenuto necessario coordinare con l'articolo 40 del codice penale militare di pace, disponendo che « non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

A tale criterio, d'altronde, si è già uniformata la giurisprudenza, la quale, di fronte all'opinione di una parte della dottrina, che riteneva di essersi stabilito nella norma in esame il principio dell'obbedienza assoluta, è andata affermando il principio che anche il dipendente, cui è inibito il sindacato sugli atti del superiore, non è tenuto ad ubbidire quando l'ordine sia manifestamente delittuoso.

16. — Quanto al tentativo, si è ritenuto opportuno un ritorno al principio — già enunciato nel codice Zanardelli — che, per aversi tentativo di delitto, occorre che l'agente abbia, con mezzi idonei, cominciata l'esecuzione.

Nell'accogliere tale soluzione non sono state dimenticate le considerazioni relative alla opportunità di mantenere fermo l'attuale articolo 56, nel timore che possano risorgere nuovamente in dottrina, con dannosi riflessi nella giurisprudenza, le discussioni sul criterio distintivo fra atti preparatori ed atti esecutivi.

È stato tenuto presente in proposito che, sotto l'impero del codice abrogato, mentre vi fu chi sostenne che atti esecutivi sono quelli che investono la sfera degli altrui diritti ed atti preparatori quelli che non escano ancora dalla sfera del soggetto attivo, altri invece, fondamentalmente dubitando della rispondenza di tale criterio alle esigenze della realtà, affermò che per atti preparatori debbono intendersi quelli equivoci, e per esecutivi quelli univoci, poichè gli uni non rivelano in modo determinato e preciso la volontà dell'agente rivolta a delinque-

re, gli altri danno la prova sicura di quella intenzione. Ma sia l'uno che l'altro criterio non ebbero generale adesione, epperò su tali incertezze che furono fonte di non poche discussioni si basa l'opinione di coloro che vorrebbero lasciare invariata la disposizione, tanto più che la lunga applicazione dell'articolo 56 ha orientato la giurisprudenza nel senso che per la punibilità del tentativo occorra, comunque, un principio di esecuzione.

17. — Gli accennati rilievi, per quanto apprezzabili, non sono apparsi tuttavia decisivi. La soppressione della distinzione fra gli atti preparatori ed atti esecutivi non è logicamente possibile; e ciò spiega la ragione per cui, nonostante che di « esecuzione » non parli la legge vigente, la più recente dottrina e la giurisprudenza si siano orientate verso il concetto che gli atti, per essere punibili, debbono costituire inizio dell'azione propria di ciascun delitto. Il richiedere una attività esecutiva nel tentativo è una esigenza razionale, dovendosi logicamente distinguere il fatto di chi ha soltanto cominciato l'esecuzione di un delitto, dal fatto di chi ha posto in essere tutti gli atti di tale esecuzione pur senza cagionare l'evento. Pertanto, come non può dirsi che esista reato ove il fatto contemplato dalla legge non sia riconducibile a quella volontà in cui riposa l'estremo soggettivo del reato, così non può affermarsi che vi sia reato sino a quando l'attività per esso spiegata nel mondo esteriore non si traduca in un atto concreto e diretto al fatto vietato dalla norma penale.

D'altronde, non va dimenticato che l'abolizione della distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi nel vigente codice, più che ad un'esigenza di stretto diritto, fu dovuta al fatto che i compilatori del progetto del codice in vigore si proposero di ampliare l'ambito del tentativo per contingenti ragioni politiche. Senonchè non riuscì loro di sostituire a tale distinzione un diverso criterio, idoneo a consentire al giudice una più esatta valutazione della condotta delittuosa prescindendo dallo svolgimento, più o meno completo, degli atti di esecuzione. Si disse,

sotto questo riflesso, che la formula del codice Zanardelli si prestava ad una interpretazione in senso molto ristretto e perciò bisognava usarne un'altra che arretrasse il concetto di esecuzione un po' più verso gli atti preparatori (Lavori preparatori, vol. IV, parte II, pag. 184 e segg.). E si sostenne che, ai fini della determinazione dell'atto punibile, bastassero i due criteri della idoneità e della univocità, criteri i quali, a vero dire, non sono neppure essi di sicuro orientamento. L'idoneità, quale capacità causale a produrre l'evento, è riferibile a qualsiasi atto dell'*iter criminis*, a cominciare dalla prima manifestazione esterna del proposito criminoso; ed in questo senso di idoneità o non idoneità è a parlarsi anche in relazione ai remoti atti preparatori. Circa la univocità, giova ricordare che di essa non si fece cenno nel progetto preliminare, secondo il quale il delitto tentato era ravvisabile nel fatto di « colui che compie atti idonei diretti al fine di commettere un delitto », mentre se ne fece espressa menzione nel testo definitivo, volendosi dal legislatore affermare che l'intenzione dell'agente dovesse, comunque, provarsi, e non già per stabilire che punibili dovessero considerarsi soltanto gli atti univoci, idonei, cioè, da soli a denunciare l'intenzione. La qual cosa lungi dall'ampliare, avrebbe, per contro, estremamente ridotto i limiti dalla punibilità.

18. — Quanto alla distinzione fra atti esecutivi ed atti che non sono tali, si è ritenuto di adottare il termine « atti idonei di esecuzione », il quale sta ad indicare che gli atti, per essere punibili, debbono essere già nell'ambito dell'azione costituente il delitto.

L'esecuzione, in altri termini, con l'espressione indicata va riferita al criterio della fattispecie, cioè ai caratteri propri di ciascuna figura delittuosa cui il tentativo di volta in volta si riferisce, nel senso che esso debba ritenersi abbia avuto principio sempre che si sia dato inizio all'azione tipica richiesta dalla legge per integrare la fattispecie.

Su questa base potranno meglio superarsi le difficoltà, per se stesse insopprimibili, re-

lative alla determinazione del momento in cui l'esecuzione ha il suo inizio. Non va, del resto, dimenticato che il criterio ben può integrarsi con il principio che l'azione esecutiva, per essere tale, deve aggredire il bene protetto dalla legge. E pertanto, affinché l'azione non sia semplicemente preparatoria, si rende necessario che essa sia causalmente in moto verso la lesione del bene stesso, non bastando un atto qualsiasi, che può essere irrilevante, in quanto non ancora materialmente rivolto a tale lesione, bensì al mezzo per realizzarla. A voler esemplificare, tale è il caso di chi prende l'impronta della serratura di una porta con lo intendimento di commettere in un secondo tempo il furto, ovvero di chi si procaccia il veleno o l'arma necessaria per sopprimere la vittima designata.

Ciò che in definitiva occorre valutare non è il mezzo, ma l'attività del soggetto, la cui condotta deve rivelare l'obiettiva direzione verso un determinato scopo da realizzare, poichè, giova ripetere, è sempre l'effettiva aggressione ad un bene ciò che determina la rilevanza penale della condotta umana.

Comunque, non va dimenticato che in sì ardua materia si deve confidare nella prudente valutazione del giudice; l'immensa varietà di casi che si presenta nella pratica non consiglia infatti l'adozione di un rigido criterio, che potrebbe anche condurre a risultati contrastanti con le superiori esigenze del magistero punitivo.

19. — L'altra questione che si è ritenuto di risolvere è che in alcuni casi più gravi di preparazione al delitto il soggetto può manifestare una particolare pericolosità criminale, riguardo alla quale è necessario che la società prenda le opportune misure difensive. Pertanto si è ritenuto che in tali situazioni sia opportuno riconoscere al giudice la facoltà di ordinare nei confronti del prosciolto una misura di sicurezza, in conformità a quanto già dispongono l'articolo 49, nell'ipotesi di reato impossibile, e l'articolo 115, nel caso di istigazione non accolta o di accordo non seguito da reato.

## CAPO II

### Delle circostanze del reato

20. — Circa il modo di valutare le circostanze aggravanti e attenuanti, il codice vigente dispone che le aggravanti ed attenuanti erroneamente supposte non sono valutate contro o rispettivamente a favore dell'agente; che se, invece, in realtà esistenti, sono valutate rispettivamente contro o a favore, anche se non conosciute o ritenute supposte. In altre parole, ciò che determina l'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti è l'esistenza o la non esistenza materiale della circostanza medesima, indipendentemente dall'elemento psicologico.

La disposizione — come si legge nella Relazione al progetto del codice vigente (parte I, n. 75) — costituisce per le circostanze aggravanti un'applicazione del principio della responsabilità oggettiva, poichè si tratta di ipotesi in cui la circostanza è posta a carico dell'agente indipendentemente dal dolo o dalla colpa, e viene giustificata con il richiamo al canone secondo il quale colui che versa *in re illicita* risponde di tutte le eventualità e di tutte le conseguenze della sua azione.

Il sistema adottato costituisce una notevole deviazione dai principi che informano la responsabilità penale, non essendovi dubbio che l'evoluzione storica del diritto porta ad attuare in modo sempre più completo e perfetto il principio della responsabilità morale. Del resto, se il menzionato brocardo può avere eccezionale applicazione per ciò che concerne le maggiori, non volute conseguenze del reato, quando si eccede il fine propostosi (come nel caso della preterintenzionalità), esso non può assumersi a criterio direttivo, dovendo l'elemento psicologico aver riguardo sia agli elementi essenziali sia a quelli accidentali del reato. Nè vale obiettare che, a volte, può presentarsi difficile raggiungere la prova della conoscenza dell'aggravante da parte dell'agente, poichè tale eventualità non è argomento decisivo per allontanarsi da principi vivamente sentiti dall'odierna coscienza giuridica. Ond'è, che,

se non si stima per ora possibile affrontare sotto ogni riflesso il problema della responsabilità oggettiva, abolita nei più moderni codici, è certamente opportuno, anche in sede di parziale riforma, limitare i casi di tale responsabilità, che si presentano così numerosi nella nostra legislazione.

Alla disciplina delle circostanze si è ritenuto, pertanto, di apportare notevoli innovazioni accogliendo nell'articolo 59 l'opposto principio secondo il quale le circostanze aggravanti solo se effettivamente esistenti e conosciute possono valutarsi a carico dello agente.

Limitata in tal modo la regola della responsabilità oggettiva dettata dal codice, unica eccezione che si è ritenuto di poter mantenere è quella relativa alle circostanze che riguardano l'età e le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa.

Il diverso trattamento si spiega considerando che dette circostanze costituiscono stati di minorata resistenza della persona offesa, che agevolano l'esecuzione del reato, e perciò sarebbe ingiusto che l'ignoranza o l'errore del colpevole in ordine ad esse potesse risolversi in suo favore.

Riguardo invece alla valutazione delle circostanze attenuanti, non si è ritenuto di modificare il principio per cui esse, se esistenti, sono valutate a favore dell'agente anche se non conosciute, e ciò per un criterio di equità già ammesso dal codice vigente. Nè si è accolta la tesi (che capovolge il sistema in vigore), secondo cui le circostanze attenuanti inesistenti ma erroneamente supposte dovrebbero valutarsi a favore dell'agente, al pari delle circostanze putative di esclusione della pena. A prescindere dal fatto che un simile criterio rappresenterebbe una inopportuna applicazione del *favor rei*, a parte poi la facilità con cui esse, in pratica, verrebbero invocate è da ritenere per fermo che molte circostanze attenuanti, di indole eminentemente oggettiva — come, ad esempio, quella della particolare tenuità del danno — diverrebbero soggettive, in quanto sarebbero rimesse alla valutazione personale del colpevole.

21. — Le modifiche così introdotte nell'articolo 59 del codice hanno reso superfluo in gran parte l'articolo 60. Questa disposizione se ha una sua ragion d'essere nel sistema vigente — in quanto deroga alle regole generali poste dall'articolo 59, allorchè si tratti di circostanze aggravanti ed attenuanti, nell'ipotesi di errore sulla persona dell'offeso — non è più giustificata nel sistema qui accolto giacchè la norma si ridurrebbe a ripetere, per gran parte, le modificazioni generali già sancite in ordine a tutte le circostanze dall'articolo 59, giusta la nuova formulazione ad esse data. Pertanto l'unica giustificazione dell'articolo 60, rispetto al nuovo testo dell'articolo 59, è soltanto nel secondo comma, che costituisce una deroga parziale, relativa alle sole attenuanti, del principio consacrato in via generale nel terzo comma del modificato articolo 59. Ne discende che, nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, si applicano — in via di principio — le disposizioni di tale ultimo articolo, tranne che trattisi di circostanze attenuanti erroneamente supposte, concernenti le condizioni o qualità della persona offesa o i rapporti tra l'offeso e il colpevole.

Orbene, esaminando il sistema del codice e quello che si propone in materia, le differenze risultano salienti.

Ed invero il codice vigente apporta con lo articolo 60 — come è noto — una notevole deroga al rigoroso principio secondo il quale il colpevole risponde obiettivamente delle circostanze aggravanti esistenti, anche se non conosciute, e valuta a favore del colpevole le attenuanti erroneamente supposte che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti tra offeso e colpevole, mentre ritorna ad un principio di obiettivo rigore, accolto anche nell'articolo 59 dell'attuale disegno di legge, allorchè le circostanze riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisio-psichiche della persona offesa, involgendo tali circostanze stati di minorata resistenza della persona offesa, sì da rendere ingiusto che l'errore possa in questi casi risolversi in favore del colpevole.

Nel sistema proposto, al contrario, mentre si è riaffermato anche nella ipotesi di errore

sulla persona offesa il criterio fondamentale della conoscenza per le circostanze aggravanti, con la conseguenza della superfluità dei temperamenti che il codice Rocco aveva introdotto (in deroga all'opposto principio della responsabilità obiettiva accolto in tema di circostanze), si è, d'altro canto, mantenuto lo attuale secondo comma dell'articolo 60 per quanto concerne le già ricordate circostanze attenuanti. È stato infatti giudicato di non dover immutare il criterio di favore per il reo, criterio che si adegua alla sentita esigenza di far posto in materia al principio di equivalenza del putativo al reale, con prevalente riguardo a ciò che era nell'intenzione rispetto alla realtà dell'offesa arrecata.

22. — Le innovazioni che si suggeriscono per le aggravanti e le attenuanti comuni, contenute negli articoli 61 e 62 del codice, possono riassumersi come appresso.

Si è ritenuto opportuno di modificare la formulazione del numero 7° dell'articolo 61 e del numero 4° dell'articolo 62, seguendo lo indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza, circa la questione dell'applicabilità anche al delitto tentato dell'aggravante e della attenuante, relative all'entità del danno prodotto dal reato. La locuzione adottata al riguardo tien conto, nel caso di tentativo, del pericolo concreto posto in essere, sia dal lato oggettivo, sia da quello soggettivo, dovendosi aver riguardo al concetto di « pericolo di danno di rilevante gravità » o « di speciale tenuità ».

Nel numero 9° dell'articolo 61 si è estesa l'aggravante anche ai reati commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti ad un servizio di pubblica necessità, appagando una pratica esigenza, poichè trattasi di attività che, pur essendo svolte dai privati in nome proprio e per proprio vantaggio, giovano indubbiamente alla collettività.

Nel numero 11° dell'articolo 61 si è poi ritenuto di menzionare espressamente l'abuso di relazioni di commercio, allo scopo di eliminare dubbi sorti in pratica circa l'applicabilità dell'aggravante nelle varie ipotesi in cui il reato sia commesso abusando del-

le relazioni che si stabiliscono nei rapporti commerciali.

Nel numero 3° delle circostanze attenuanti comuni il codice prevede: « l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza ». Al riguardo si è ravvisato opportuno sopprimere il richiamo al contravventore abituale o professionale, non sembrando giustificata la sua equiparazione, quanto alla pericolosità sociale, al delinquente abituale o professionale. Si è invece deliberato di escludere dall'attenuante anche il sottoposto a libertà vigilata, non solo perchè tra gli obblighi imposti dal giudice di sorveglianza alle persone sottoposte a tale misura può rientrare il divieto di partecipare a riunioni, ma anche, e in particolar modo, per la presunta pericolosità del soggetto che in caso di tumulti può trarre occasione per nuovi reati. Per lo stesso motivo si è ritenuto di escludere anche i sottoposti alla misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, numero 1423.

Nel numero 6° dell'articolo 62 il codice stabilisce che le restituzioni ed il risarcimento del danno sono efficaci, come attenuanti, se avvengono « prima del giudizio », intendendo con tale espressione che essi non sono operativi se si verificano successivamente all'apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, allo scopo di eliminare eventuali incertezze sul valore del termine usato, si è ritenuto di sostituire (nell'attuale numero 5°) alla suddetta espressione la locuzione « prima della apertura del dibattimento ».

Va osservato per ultimo che si è ritenuto di sopprimere l'attenuante comune preveduta nel numero 5° dell'articolo 62, che presuppone il concorso del fatto doloso della persona offesa nella produzione dell'evento. Trattasi, invero, di un'ipotesi di concorso di cause, regolato dall'articolo 41 del codice, e stante la previsione in detta norma della concausa, il fatto doloso della persona offesa potrà esser preso in considerazione ai fini dell'attenua-

zione della pena, se abbia avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

23. — Con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, è stata introdotta di nuovo nella nostra legislazione la possibilità di diminuire la pena per circostanze generiche non contemplate in modo specifico nella legge, possibilità che, ammessa dal codice Zanardelli, era stata abolita dal codice attuale.

La loro larga applicazione ha dimostrato come il più delle volte il giudice sia portato a concederle in modo indiscriminato, senza una precisa individuazione dei « concreti elementi » che giustifichino l'attenuazione della responsabilità del colpevole, ma con riferimento, più o meno generico, alla personalità del medesimo o alla gravità del fatto. Non va, d'altra parte, dimenticato che il ripristino delle attenuanti generiche fu ritenuto opportuno per mitigare le gravi pene comminate per alcuni reati, preveduti da leggi eccezionali, e più specialmente la pena di morte, nonchè per ovviare all'inconveniente verificatosi in pratica nell'applicazione di pene che, per quanto contenute nella misura minima, apparivano tuttavia in alcuni casi sproporzionate all'entità del fatto.

Ora, con l'abolizione della pena di morte, con la mitigazione di pena proposta per alcuni reati nella parte speciale del codice, con l'attenuato rigore della sanzione nel caso di concorso formale eterogeneo, sembrerebbe consigliabile l'abolizione della disposizione, che viene a infirmare la efficacia dello stesso sistema repressivo penale.

Va aggiunto inoltre che l'esperienza giudiziaria insegna che per l'applicazione delle attenuanti generiche vengono valutati gli stessi elementi dettati dall'articolo 133 del codice, e cioè quelli che il giudice è chiamato a vagliare nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione delle pene nei limiti fissati dalla legge. Ne consegue che l'attenuante in parola finisce con l'essere concessa in base ad una duplice valutazione degli stessi elementi, indebolendo, così, l'efficacia della sanzione penale.

Nonostante gli accennati rilievi, non si è ritenuto opportuno proporre la soppressione

della norma, per evitare il dubbio di un ripristino di criteri di maggior rigore, in contrasto con il clima politico in cui la riforma della legge penale viene oggi ad attuarsi.

Si è ritenuta però necessaria una più esatta formulazione tecnica della norma, tra l'altro per meglio richiamare l'attenzione del giudice sulla necessità della presenza di specifiche ragioni di attenuazione della responsabilità; ed a tal fine alla locuzione « qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione di pena », si è sostituita l'altra « qualora siano tali da giustificare una diminuzione della pena ».

Va rilevato, infine, che tali circostanze trovano ora posto nell'ultimo comma dell'articolo 62, in considerazione del fatto che in tal modo incorporate vengono razionalmente ad inquadarsi nel sistema generale delle circostanze, con la conseguente eliminazione di ogni dubbio sulla loro disciplina e, in particolare, sull'applicabilità anche ad esse del giudizio di equivalenza e di prevalenza regolato dall'articolo 69 del codice.

### CAPO III

#### Del concorso di reati

24. — Per quanto attiene al concorso materiale di reati, si riconosce il principio in virtù del quale il colpevole soggiace a tante pene per quante sono le infrazioni commesse. Non è sembrato infatti conveniente sostituire all'attuale sistema il criterio dell'assorbimento, prestandosi alla facile obiezione che esso finirebbe col costituire incentivo a commettere ulteriori reati, per i quali sarebbe assicurata *a priori* l'impunità. Nè si è ritenuto di ripristinare il criterio del cumulo giuridico, seguito dal codice Zanardelli, poichè — a parte la dubbia determinazione del suo fondamento scientifico — si muove ad esso l'analogo rilievo di rendere meno efficaci le sanzioni punitive nel caso di delinquenza reiterata, e per di più si osserva che dal punto di vista pratico impone al giudice un complesso e laborioso calcolo di frazioni,

che mal si adegua alle valutazioni proprie della materia penale.

Tuttavia, allo scopo di mitigare in taluni casi le conseguenze del cumulo materiale, si è provveduto ad allargare i temperamenti già esistenti nel codice, accogliendo il principio del cumulo giuridico nella ipotesi di concorso formale di reati. Deve riconoscersi, invero, che la criminalità di chi con una sola azione commette più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge è certamente minore di quella che dimostra colui che tali violazioni ponga in essere con azioni distinte, in tempi diversi, poichè nel primo caso lo agente si pone in contrasto col diritto in un solo momento, mentre nel concorso materiale si ha pluralità di determinazioni che dimostrano una maggiore persistenza dell'atteggiamento antisociale.

Una volta accolto tale criterio, si è creduto necessario differenziare il trattamento penale del concorso formale omogeneo dal trattamento penale previsto per il concorso formale eterogeneo: nel senso, cioè, di rendere possibile al giudice una pena più adeguata per il concorso formale omogeneo, che molte volte appare più grave del concorso formale eterogeneo (si pensi al fatto di chi con una bomba uccide più persone), nel quale si ha, in ultima analisi, soltanto una lesione di più interessi protetti.

Con la proposta, volta a rendere più severo il trattamento penale del concorso formale omogeneo, si viene inoltre incontro ai voti più volte espressi dalla dottrina per una assimilazione di tale concorso a quello previsto per il reato continuato, a cui, in molti casi, nonostante la diversità intrinseca delle due situazioni (pluralità di azioni nel reato continuato, azione unica nel concorso formale) esso si avvicina quanto a gravità sostanziale in concreto. Tenendo conto degli accennati rilievi, si è pertanto stabilito nell'articolo 81 del codice per il concorso formale omogeneo lo stesso aumento di pena (fino al triplo della violazione più grave) previsto per il reato continuato, laddove nel caso di unica azione od omissione violatrice di diverse disposizioni di legge si è disposto che

il colpevole soggiaccia alla pena prevista per la violazione più grave, con aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Un'altra modifica che si è ritenuto di apportare in questo capo riguarda l'articolo 73, al fine di escludere la possibilità che la pena dell'ergastolo possa essere irrogata a chi, all'epoca del delitto, non avesse superato i diciotto anni.

Poichè, a norma del vigente codice, l'unica ipotesi in cui tale possibilità si verifica, per i minori, è quella di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba applicarsi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, lo scopo prefisso si è attuato mediante una lieve modifica del cennato articolo, che prevede appunto detta ipotesi.

25. — Per quanto concerne il reato continuato, le linee tradizionali dell'istituto hanno subito, nella formulazione del terzo comma dell'articolo 81, mutamenti non sostanziali. Rimane fermo il principio che per aversi continuazione si richiede l'esistenza di reati distinti, ontologicamente autonomi l'uno dall'altro, pur se legati dall'unicità del disegno criminoso, che è l'elemento per il quale si verifica la fittizia unità creata dalla legge per mitigare le conseguenze penali.

Si è sostituito all'inciso « anche in tempi diversi », che figura nell'attuale disposizione, l'altro « in tempi diversi o contestualmente ». L'accento alla possibile contestualità delle violazioni diverse è cosa ben distinta dal concorso formale, poichè non può esservi continuazione giuridica dove si ha un solo momento morale ed un unico momento fisico, diversamente da quanto avviene nella contemporanea reiterazione di più atti di volontà diretti alla violazione della stessa disposizione di legge, come è nel caso di più persone che siano uccise mediante una reiterazione di colpi.

Sia per il concorso formale sia per la continuazione, si è poi stabilito che il giudice non possa infliggere una pena più grave di quella che sarebbe applicabile in base alle disposizioni sul concorso di pene. Ciò allo sco-

po di impedire che il colpevole possa soggiacere in alcune ipotesi, anche se rare, ad una pena più grave di quella che gli sarebbe stata inflitta se le più violazioni fossero state considerate indipendenti tra loro.

26. — Delle modifiche apportate agli articoli 59 e 60 del codice si è tenuto conto anche nel rivedere il disposto dell'articolo 82. Con tale norma il codice ha posto il principio in forza del quale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, sia cagionata un'offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. A tale regola il codice apporta una deroga per quanto è disposto nell'articolo 60, che, a sua volta, costituisce eccezione all'articolo 59.

Il principio posto dall'articolo 82 è rimasto fermo anche nell'attuale disegno di legge, non essendosi ripudiato il concetto della unicità sostanziale del reato da cui il principio stesso deriva, sicchè questo deve essere applicato quante volte si abbia unicità soggettiva di condotta e accidentalità dell'errore o di altra causa generatrice dell'evento non voluto. Ma in riferimento al diverso sistema accolto per le circostanze aggravanti, delle quali si risponde solo se conosciute, e per quelle attenuanti erroneamente supposte attinenti alle condizioni o qualità della persona offesa o ai rapporti tra offeso e colpevole, di cui all'articolo 60, si è derogato al principio dell'articolo 82 facendo espressamente « salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti ed attenuanti, le disposizioni degli articoli 59 e 60 ».

Si è, in tal modo, contemperata la cennata regola sia con quella propria delle circostanze aggravanti, sia con il principio di equivalenza del putativo al reale (accolto per le attenuanti erroneamente supposte nei casi indicati dall'articolo 60), conferendo a tutto il sistema la necessaria armonia imposta dalle evidenti affinità che corrono tra le ipotesi considerate negli articoli ora menzionati. Nè è da trascurare il riflesso che il richiamo esplicito all'articolo 59 ha anche lo scopo di

evitare che l'interprete sia indotto a ritenere che non viga nella specie il principio della conoscenza e dell'effettivo realizzarsi delle aggravanti. Quantunque, a vero dire, la generalità delle sentenze in materia sia ispirata ad una corretta applicazione della legge, tuttavia non è mancata qualche sporadica decisione, che ha erroneamente ritenuto applicabile l'aggravante concernente la persona che si voleva offendere e non si è offesa. Si è creduto perciò che anche sotto tale aspetto sia giustificato un sintetico richiamo all'articolo 59.

Nel caso, poi, che il colpevole, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, offenda la persona cui l'offesa era diretta e contemporaneamente una persona diversa, si è mantenuta ferma la regola del codice per cui al colpevole si applica una pena unica trattandosi di reato complesso, ma l'aumento di pena è determinato fino ad un terzo, anzichè fino alla metà, come stabilisce attualmente con eccessivo rigore il codice.

È appena da aggiungere che, se anche la misura dell'aumento di pena coincide così con quello stabilito, in via generale, per le circostanze aggravanti, è fuori dubbio che l'aumento in questione non è in funzione di tali circostanze, sicchè ad esso non si applica la relativa disciplina.

Si è, invece, ritenuto di determinare l'aumento della pena fino alla metà, qualora si versi nella ipotesi obiettivamente più grave di offesa arrecata a più di due persone, precisando che, in ogni caso, la pena, aumentata nella misura indicata, non può essere inferiore a quella applicabile secondo le norme sul concorso dei reati, in modo da armonizzare la norma in esame con quanto analoga dispone l'articolo 81 nel caso di più violazioni della legge penale.

27. — Per l'*aberratio delicti* il codice prevede l'ipotesi che insieme con l'evento diverso venga cagionato quello voluto, e al secondo comma dell'articolo 83 dispone che si applicano le norme sul concorso di reati. Anche in questo caso, per effetto della disciplina accolta per il concorso formale di reati, si è sancito, diversamente dalla disposizione vigente, che



la pena, a cui soggiace il colpevole, sia quella stabilita per il reato più grave aumentata fino ad un terzo. Si è poi fatto richiamo — come nella ipotesi precedente — all'ultima parte dell'articolo 81.

#### TITOLO IV

### DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

#### CAPO I

##### Della imputabilità

28. — L'articolo 92 del codice vigente dispone che la ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l'imputabilità.

Il presente disegno di legge riconosce che il sistema attuale trova plausibile giustificazione — anche se in deroga a principi di ordine generale — nelle imperiose esigenze di difesa contro la criminalità, alla realizzazione delle quali è preordinato l'ordinamento giuridico penale. Si è tuttavia ritenuto opportuno di temperarne il rigore, conferendo al giudice la facoltà di attenuare la pena, anche nell'ipotesi di ubriachezza semipiena. Merita aggiungere che la riduzione disposta non comporta che l'ubriachezza sia da considerare quale circostanza diminvente della responsabilità. Il potere discrezionale potrà esercitarsi con riferimento alle circostanze che determinarono l'ingestione della bevanda ed agli effetti di essa, essendovi casi — come dimostrano gli studi compiuti su reati commessi in stato di ubriachezza — in cui anche una minima ingestione di alcool può determinare turbamenti notevoli nella coscienza e nell'affettività.

In armonia con quanto precede si è poi modificata la disposizione dell'articolo 94, relativa all'ubriachezza abituale, escludendo lo aumento di pena per i reati commessi da chi si trovi in tale stato e per i quali non si applica neppure la diminuzione stabilita per l'ipotesi di ubriachezza accidentale.

#### CAPO III

##### Del concorso di persone nel reato

29. — In materia di concorso di persone nel reato il codice attuale — abolendo le distinzioni che figuravano nel codice Zanardelli — ha adottato in linea generale il criterio di una eguale responsabilità per coloro che, comunque, abbiano partecipato al reato, salvo a prevedere nella prima parte dell'articolo 114 una diminuzione facoltativa di pena, fino ad un terzo, per l'ipotesi di concorso di minima importanza.

Per il disposto del secondo comma dell'articolo stesso, la diminuzione in parola non è applicabile quando ricorrono le circostanze aggravatrici previste dall'articolo 112. Tale comma è stato soppresso, in quanto nella pratica applicazione l'attenuante è maggiormente configurabile proprio quando maggiore è il numero delle persone che concorrono nel reato, poichè è in questo caso che l'opera di taluni concorrenti può assumere tenue importanza. Quanto alle altre ipotesi, difficilmente è ravvisabile la minima importanza della parte che l'individuo ha preso nella preparazione o esecuzione del reato.

30. — Non si è ritenuto di apportare radicali innovazioni all'articolo 116, che regola la responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto. Tuttavia, al solo scopo di temperare il rigore della norma e di adeguarla maggiormente a soluzioni più conformi ai principi generali, si è stabilito nel secondo comma che se il reato commesso da taluno dei concorrenti sia più grave di quello voluto, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione non inferiore a quindici anni: quanto alle altre pene, queste possono essere ridotte fino alla metà.

Nell'ultimo comma si è poi preveduto — chiarendo il dubbio sollevato da una parte della dottrina — il caso che, oltre al reato diverso, si commetta anche quello voluto, e si è sancito che in questa ipotesi trovano applicazione le disposizioni generali sul concorso di reati, fermi restando il titolo della

responsabilità e la misura della pena a norma del secondo comma, per quanto concerne lo evento non voluto.

31. — Per quel che riguarda l'articolo 117 del codice, si è poi ritenuto di modificarne parzialmente il testo al fine di meglio adeguare la disciplina giuridica del concorso di estranei in reati propri al principio della responsabilità personale, solennemente riaffermato dalla Carta costituzionale.

È noto che l'articolo 117 presuppone che il fatto voluto dai partecipi sia lo stesso, mentre diversa ne è la qualificazione giuridica a causa di circostanze proprie di taluno di essi, ma tali che gli altri concorrenti, anche senza di quelle, avrebbero potuto egualmente commettere un illecito penale. In tal caso tutti rispondono dello stesso reato, in conseguenza del carattere unitario attribuito al fatto commesso col concorso di più persone.

Come è stato già rilevato dalla giurisprudenza, la norma in questione presuppone che l'imputato non conosca le condizioni o qualità personali del soggetto qualificato, con la conseguenza che se il fatto costituisce reato solo per tale soggetto, il reato stesso non può addebitarsi, in via obiettiva, al partecipe ignaro per aver voluto un fatto che, nei suoi confronti, è penalmente lecito.

Il diverso trattamento giuridico da fare alle due ipotesi considerate si desume dai principi generali in tema di partecipazione e trova conferma nell'articolo 1081 del codice della navigazione, il quale, nel disciplinare il caso in cui il fatto costituisce reato soltanto per il soggetto qualificato, presuppone nel partecipe la conoscenza della qualità personale dell'autore.

Pertanto, considerato che il disposto dell'articolo 1081 conferma una soluzione che è agevolmente desumibile dai principi in tema di concorso di persone nel reato, non si è ritenuto opportuno introdurre nel codice una norma generale relativa al concorso di persone estranee nel reato proprio o speciale. Tuttavia, pur mantenendo fermo l'articolo 117, si è resa obbligatoria anzichè facoltativa,

nel caso in cui il reato diverso sia più grave, la diminuzione di pena per i concorrenti che non conoscano le condizioni, le qualità o i rapporti relativi al soggetto qualificato.

In tal modo non solo si è armonizzata la norma in questione con quella del capoverso dell'articolo 116, che concerne l'ipotesi affine in cui sia stato commesso un reato più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti, ma si è maggiormente improntata la disciplina del concorso in esame al carattere personale della responsabilità penale, chiarendosi, nel contempo, attraverso l'esplicito inciso finale, che l'articolo 117 prescinde dalla conoscenza nel partecipe delle qualità personali di taluno dei concorrenti.

32. — La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti nel caso di concorso di più persone nel reato è regolata nell'articolo 118, che è informato al criterio, seguito dal codice, secondo il quale le circostanze operano, in genere, oggettivamente. Avendo però accolto l'attuale disegno di legge un diverso principio — nel senso che si è posto a base di tale valutazione il criterio soggettivo — anche nell'articolo 118 si è innovato al riguardo.

Si è disposto infatti che le circostanze oggettive aggravanti sono valutate soltanto a carico dei concorrenti che le conoscevano, salvo che si tratti di circostanze che riguardano l'età e le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa. Le circostanze oggettive attenuanti sono invece valutate a favore di tutti i concorrenti anche se essi non le conoscevano. Inoltre si è stabilito che le circostanze soggettive, diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole e che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, sono valutate anche a carico degli altri, purchè da essi conosciute, in considerazione dell'importanza assegnata all'elemento soggettivo. Immutato è rimasto l'ultimo comma, per il quale ogni altra circostanza aggravante ed attenuante deve essere valutata soltanto nei confronti della persona a cui si riferisce.

## TITOLO V

**DELLA MODIFICAZIONE,  
APPLICAZIONE ED ESECUZIONE  
DELLA PENA**

33. — Le modificazioni apportate alle disposizioni del titolo quinto, che regola l'applicazione e l'esecuzione delle pene, riflettono l'eliminazione della menzione della pena di morte nell'articolo 146 e la disciplina della esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, nel caso di infermità sopravvenuta del condannato.

Nell'articolo 142, che disciplina l'esecuzione delle pene detentive inflitte a minori, è stato inoltre eliminato il secondo comma, che non ha più ragione d'essere, dopo che nello articolo 23 è stato soppresso anche per i maggiori di età ogni termine per l'ammissione al lavoro all'aperto.

34. — Innovazione di maggior rilievo è quella costituita dalla modifica dell'articolo 148 che regola il caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato a pena detentiva. Secondo la disposizione vigente, l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale è rinviata o sospesa qualora l'infermità sopravvenga prima o nel corso della esecuzione e, in ogni caso, ove questa non possa aver luogo in rispondenza con le finalità della sanzione penale. Nella relazione ministeriale al progetto (parte I, n. 167) la norma si è giustificata per il riflesso che l'impedimento di cui trattasi viene a porre il condannato nella impossibilità di risentire gli effetti afflittivi e correttivi della pena; da ciò la necessità di escludere dal suo computo il tempo del ricovero in un manicomio giudiziario o in casa di cura o di custodia.

Gli accennati rilievi, rivolti esclusivamente a considerare uno soltanto degli aspetti della pena, non si ravvisano decisivi per il mantenimento dell'attuale disciplina.

Va innanzi tutto osservato che non può assolutamente affermarsi che il minorato psichico si trovi di fronte alla sanzione penale in condizione di assoluta indifferenza.

Vi sono alterazioni e disordini della sfera psichica, come giustamente si insegna, che si manifestano, a volte, con crisi periodiche, che lasciano nell'infermo lunghi periodi di lucidità mentale, anche se attenuata; e vi sono infermità che non diminuiscono completamente il potenziale intellettuale e per le quali si rendono indispensabili prolungate cure nel soggetto che ne è stato colpito. A ciò si aggiunga che l'odierno criterio ha dato luogo, talora, a situazioni abnormi, perchè contrarie ai motivi di umanità a cui va anche improntata la legislazione penale, essendosi presentati casi di condannati i quali dopo un notevole periodo di internamento in manicomio giudiziario o in case di cura, sono stati costretti alla espiazione di lunghe pene detentive, la cui esecuzione era rimasta in sospenso.

Per ovviare a tali inconvenienti, come è noto, non si è mancato di far ricorso all'istituto della grazia, il cui fondamento non riguarda però ipotesi del genere. Le suesposte considerazioni giustificano la modifica che si è apportata all'articolo 148, nel senso di far considerare come esecuzione della pena il periodo di ricovero in manicomio, e di detrarre tale periodo dalla durata complessiva della pena, qualora trattasi di pena temporanea.

Oltre a ciò, si è soppresso il secondo comma dell'articolo che ha riferimento alla pena di morte, abolita per i reati preveduti dal codice penale; è evidente però che in sede di predisposizione delle norme di attuazione e di coordinamento si dovrà provvedere in merito, poichè la pena di morte è ancora preveduta dal codice penale militare di guerra.

Inoltre si è limitata la previsione della norma all'ipotesi di infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Nell'altra ipotesi, di infermità intervenuta prima dell'inizio della esecuzione della pena, si è stabilito di conferire al giudice la facoltà di ordinare il differimento dell'esecuzione, al pari di quanto già avviene per la ipotesi di infermità fisica. In tal senso si è modificato il numero 2° del primo comma dell'articolo 147, disponendo che l'esecuzione della pena detentiva può essere differita qualora debba essere eseguita nei confronti:

di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ovvero psichica.

In questo stesso articolo si è per di più semplificato il numero 1°, in relazione alla soppressione del numero 3° dell'articolo 146, che prevedeva il differimento obbligatorio della condanna alla pena di morte, quando è presentata domanda di grazia.

## TITOLO VI

### DELLA ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

#### CAPO I

##### Della estinzione del reato

35. — Le modificazioni apportate al titolo sesto del codice, che disciplina l'estinzione del reato e della pena, riguardano, principalmente, gli istituti della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale e della riabilitazione, che sono stati informati a criteri di maggiore larghezza, senza tuttavia discostarsi dal loro concetto tradizionale e dalle finalità di prevenzione e di emenda, al raggiungimento delle quali essi sono preordinati.

Le altre innovazioni riflettono o l'estensione delle norme sulla prescrizione del reato anche ai delitti punibili con l'ergastolo o lievi varianti di coordinamento, o modificazioni dovute a dubbi interpretativi o a ragioni sistematiche.

36. — Passando a considerare le singole disposizioni, va anzitutto segnalato che nell'articolo 151 del codice, relativo alla così detta amnistia propria, si dispone una modifica concernente la decorrenza del termine per la sua applicazione. Il terzo comma è stato coordinato con l'articolo 79 della Costituzione, secondo il quale l'amnistia non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione delle Camere al Presidente della Repubblica.

37. — Nell'articolo 157, come si è accennato, si è estesa la prescrizione estintiva del rea-

to anche ai delitti per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. L'opposto criterio, accolto nel codice, è informato al principio che la preventiva rinuncia da parte dello Stato alla potestà repressiva non trova in questi casi plausibile giustificazione, se si considera che l'allarme destato dai più gravi delitti nella popolazione non viene mai meno completamente con il decorso del tempo, mentre l'esigenza di una energica tutela penale richiede, ai fini della prevenzione, che tali reati non si estinguano mai, giacchè torna di vantaggio, in ogni tempo, come esempio e come rassicurazione, la condanna (Relazione al Re, n. 79).

Le ragioni indicate non sono tuttavia sufficienti per negare l'applicazione dell'istituto anche ai delitti di gravità eccezionale, poichè non può disconoscersi, nemmeno per essi, che il lungo tempo trascorso elimina il bisogno di reintegrare l'ordine giuridico turbato dal reato, venendo meno a rigore l'interesse e la necessità della repressione penale.

In particolare, se si ammette che il fondamento della prescrizione riposa sulla forza corroditrice del tempo, che sbiadisce la memoria dei fatti criminosi nella coscienza pubblica ed attenua, fin quasi ad annullarlo, lo allarme sociale da essi suscitato, non può dirsi che ciò non si verifichi anche per i più gravi misfatti. A questo è da aggiungere che pure in tali casi un giudizio troppo tardivo non ha più la probabilità di conseguire il proprio fine (l'accertamento della verità), a cagione della scomparsa o dell'alterazione del materiale probatorio.

È però consigliabile per simili delitti un più lungo termine prescrittivo, il quale è stato fissato in trenta anni.

L'esperienza giudiziaria ha del pari consigliato di aumentare (rispettivamente fino a sei e quattro anni) il termine prescrittivo per i delitti punibili con la reclusione non inferiore a cinque anni e per le contravvenzioni.

38. — Per quanto concerne l'oblazione, è da rilevare che nell'articolo 162 si è sostanzialmente riprodotto l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945,

n. 679. La sola variante, che presenta il testo, riflette il tempo utile per operare la oblazione, essendosi soppresso l'inciso « ovvero prima del decreto di condanna ». Con ciò si è esplicitamente ammesso, eliminando ogni dubbio in proposito, che l'oblazione possa effettuarsi anche quando il dibattimento sia chiesto dall'interessato che proponga opposizione al decreto di condanna. Criterio questo, d'altronde, che corrisponde all'interpretazione più corretta della norma vigente.

39. — Quanto alla sospensione condizionale della pena, si è ritenuto opportuno non allontanarsi dalle tradizionali linee dell'istituto, mantenendo fermo il principio che vieta di concedere il beneficio più di una volta.

L'istituto in esame, infatti, se da un canto ha un fondamento umanitario, in tutti quei casi in cui si tratta di lievi reati commessi da persone non socialmente pericolose, per le quali l'esecuzione della pena assume un carattere degradante, soddisfa dall'altro una funzione eminente di prevenzione criminale con la minaccia che la pena inflitta potrà essere eseguita, se il condannato incorrerà in un nuovo delitto. Si è giustamente notato che per raggiungere tale risultato la sospensione condizionale deve rappresentare per il condannato l'ultimo avvertimento della legge penale, la quale, ove questo non fosse ascoltato, entrerà inesorabilmente in azione. Consentire, adunque, che tale avvertimento possa divenire il penultimo, attraverso la possibilità di una ulteriore concessione, significherebbe togliere alla prima, quasi interamente, la sua efficacia ammonitrice.

Nè va poi dimenticato come spesso, in pratica, si sia determinata la tendenza ad eccedere nella concessione del beneficio, senza tener giusto conto e della personalità del reo e delle circostanze del reato, tanto vero che nella stessa Relazione al testo del vigente codice (parte I, n. 179) fu ricordato essere « ormai invalsa la prassi di considerare la concessione, non più una facoltà discrezionale del giudice, ma come un diritto che non possa essere negato all'imputato immune da precedenti penali ». Cosicché agevole è avvertire che, ammettendo la possibilità della

seconda concessione, il beneficio si tradurrebbe in un preventivo assenso a delinquere impunemente due volte.

40. — Le modificazioni che si sono apportate all'istituto in argomento mirano, anzitutto, al raggiungimento di due scopi: allargare i termini entro i quali la sospensione condizionale può essere ammessa e disciplinare in modo migliore l'efficacia revocatoria di una nuova condanna. Ciò al fine, in entrambe le ipotesi, di raggiungere una giustizia più umana, senza eccessivamente indulgere verso chi è spinto sulla via del delitto.

Quanto al primo punto, l'articolo 163 del codice dispone che il beneficio della sospensione può essere accordato solo nel caso in cui la pena irrogata dal giudice nel suo complesso (e cioè la pena restrittiva e quella pecuniaria convertita a norma dell'articolo 136) venga a privare della libertà personale il condannato per un tempo non superiore a un anno. Il sistema si è talvolta risolto in danno di persone meritevoli di particolare indulgenza, per i precedenti di condotta e per i moventi del reato, che sono invece rimaste escluse dal beneficio, avendo riportato insieme alla pena detentiva una pena pecuniaria che, convertita e cumulata alla precedente, è stata di ostacolo alla concessione.

Per eliminare il prospettato inconveniente si è modificato nell'articolo 163 il sistema attuale, stabilendo due distinti criteri, l'uno per la pena detentiva e l'altro per quella pecuniaria. Si è pertanto data facoltà al giudice di concedere la sospensione condizionale della pena per le condanne alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno, ovvero a pena pecuniaria in misura non superiore a lire un milione e ottocentomila. La sospensione può essere altresì concessa quando sono inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a un anno ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi diciotto. I limiti di pena sono stati infine triplicati per i minori degli anni diciotto, in relazione a quanto dispone l'articolo 20 del decreto-legge 20 lu-

glio 1934, n. 1404, e sono stati raddoppiati, secondo l'attuale sistema, per chi ha compiuto i settant'anni, essendo sembrato eccessivo equiparare gli ultrasessantenni ai minori.

41. — Con riguardo alle condizioni cui è subordinata la concessione del beneficio, di particolare rilievo è l'innovazione introdotta nell'articolo 164, che oggidi vieta di concedere la sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna per delitto. La soluzione accolta ha aspetti evidentemente più equitativi, giacchè si propone di evitare che una precedente condanna a pena pecuniaria, inflitta per un lieve delitto (si pensi al caso di lesioni colpose), possa vietare la concessione del beneficio a chi ne sia meritevole. Si è perciò accolto il criterio che il giudice può ordinare la sospensione quando la precedente condanna non sia a pena detentiva, rimanendone quindi escluse le condanne a pena pecuniaria.

42. — La disposizione dell'articolo 168 del codice, relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena, ha subito anch'essa sostanziali innovazioni.

Con riferimento all'ipotesi di cui al n. 2°, nella quale si prevede, agli effetti della revoca di diritto, che la nuova condanna riguardi un delitto anteriormente commesso, va osservato che l'efficacia revocatoria del beneficio in taluni casi è in contrasto con il principio secondo il quale il beneficio stesso può concedersi anche nella ipotesi in cui con unica sentenza si pronuncia condanna per più reati. Invero non può sembrare illogico che un delitto, il quale, se fosse stato giudicato assieme ad un altro avrebbe potuto importare (ove la pena complessivamente inflitta non superasse, beninteso, quella per cui può accordarsi il beneficio) la sospensione della pena, invece, per il solo fatto che è stato giudicato separatamente e posteriormente, comporti non solo l'esclusione del beneficio per quest'altro reato, ma altresì la revoca del beneficio già concesso.

Allo scopo di ovviare a questo inconveniente si è disposto pertanto, nell'ultimo comma dell'articolo 168, che, qualora la nuova con-

danna per un delitto precedentemente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti di pena entro i quali è ammessa la sospensione, il giudice ha facoltà di non revocare il beneficio, estendendolo anche alla nuova condanna.

Non si è invece considerato opportuno limitare l'efficacia revocatoria della sospensione, regolata dal numero 1° dell'articolo 168, al solo caso che il condannato commetta una contravvenzione della stessa indole, o un delitto della stessa indole, o un delitto per cui è inflitta una pena detentiva, escludendo così il caso di delitto che non sia della stessa indole nè importi una pena detentiva. Le ragioni che si oppongono sono identiche a quelle dianzi richiamate per respingere il principio che la sospensione possa essere concessa una seconda volta, tenuto conto delle finalità e del carattere dell'istituto.

43. — Come conseguenza della disciplina adottata per la sospensione condizionale della pena, nei confronti anche dei minori degli anni diciotto, si è reso necessario modificare l'istituto del perdono giudiziale, il quale — benchè regolato con criteri di provvida larghezza dall'articolo 19 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 — deve trovare, in linea generale, il suo regolamento, più che in una norma speciale, fra le cause di estinzione del reato contemplate dal codice.

La formulazione della nuova norma tien conto delle modificazioni già apportate al testo del codice (articolo 169) dall'articolo 19 menzionato, per il quale il giudice, per la concessione del beneficio, deve riferirsi non già alla pena astrattamente comminata dalla legge, ma a quella complessiva che in concreto egli ritiene di infliggere.

Quanto ai limiti entro i quali il perdono può essere ammesso, si è stabilito di usare due distinti criteri, in conformità alla sospensione condizionale della pena, l'uno per la pena detentiva e l'altro per quella pecuniaria. Si è disposto pertanto che il beneficio può essere concesso quando il giudice ritiene che possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria

non superiore a tre milioni. Inoltre il perdono può essere concesso quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

## CAPO II

### Della estinzione della pena

44. — Analogamente a quanto è stato fatto per la sospensione condizionale della pena ed il perdono giudiziale, anche l'articolo 175, relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario, è stato modificato per quel che attiene ai criteri riguardanti la concessione del beneficio.

Il limite massimo della pena pecuniaria, al quale la concessione in parola è subordinata, è stato determinato in tre milioni, e si è quindi stabilito — al pari degli istituti affini — che la non menzione può essere altresì concessa quando è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, congiuntamente ad una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

45. — Nell'articolo 177-bis si è regolata, inserendo un'apposita norma nel codice, la liberazione condizionale per i minori. La disposizione riproduce sostanzialmente l'articolo 21 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, che svincola la concessione del beneficio da ogni presupposto e limite, rimettendo al prudente apprezzamento di chi deve concedere il beneficio stesso la valutazione della sufficienza di un più ristretto limite di tempo trascorso nella espiazione della pena.

Come si è detto per il perdono giudiziale, anche la disciplina dell'attuale istituto è stata trasferita nel codice, trovando più idonea sistemazione fra le cause generali di estinzione del reato e della pena.

46. — La nozione storicamente acquisita della riabilitazione, che concerne la sentenza di condanna e non quelle di proscioglimento, sia pure nei casi in cui questo si verifica per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, è da questa riforma posta in relazione alla concezione unitaria dell'istituto in virtù della quale la riabilitazione non è più limitata alle pene accessorie e ad ogni altro effetto di una sola condanna, ma ha riguardo alle pene accessorie ed agli effetti penali derivanti da tutte le sentenze di condanna, dovendo investire, sotto tale riflesso, l'intera personalità del colpevole.

Per la estinzione delle incapacità derivanti da sentenze di proscioglimento, provvederà ancora l'articolo 601 del codice di procedura penale.

In conseguenza di tali criteri, non si è ritenuto, d'altro canto, di estendere l'efficacia della riabilitazione anche agli effetti non penali delle condanne, i quali, sovente, concernono situazioni giuridiche considerate da leggi particolari (amministrative, finanziarie, militari, ecc.), che a volte fan salve le conseguenze delle sentenze di condanna nonostante la riabilitazione.

Le innovazioni apportate riflettono innanzi tutto l'articolo 178 del codice, che risulta formato da due commi: il primo dà il concetto essenziale dell'istituto nel senso or ora indicato; il secondo attiene all'efficacia della riabilitazione e corrisponde esattamente alla vigente norma. Esso fa salve le eccezioni che singole disposizioni di legge stabiliscono al principio generale che la riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna.

47. — L'articolo 179 è stato rielaborato al fine di enunciare in modo più chiaro e preciso i requisiti della riabilitazione.

Quanto al primo — cioè il decorso del tempo necessario per giudicare del ravvedimento del colpevole — si è mantenuto fermo il termine di cinque anni per le condanne da delitto, mentre è stato limitato a tre anni per le contravvenzioni. Si è in particolare considerato non esser giusto nè equo che il termine fosse lo stesso sia nei confronti di un condannato per delitto sia di un condannato per

contravvenzione, con la conseguenza, anche essa iniqua, che un condannato per delitto, il quale avesse quasi maturato completamente il tempo necessario per la riabilitazione, vedrebbe tale requisito completamente annullato ove incorresse in una sia pur lievissima contravvenzione. Va da sè che i due termini debbono essere entrambi decorsi, ai fini del requisito temporale, e che devono essere tenute presenti tutte le condanne dalla persona riportate; il termine, quindi, non può decorrere se non da quando tutte le pene principali siano estinte per espiazione o per altra causa.

Seguendo il criterio del testo vigente, si è poi stabilito che i termini sono raddoppiati se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, e se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Per quanto riflette i minori, si è invece disposto che i termini ordinari siano ridotti alla metà, qualora trattisi di condanne pronunziate nei confronti di un minore degli anni diciotto, indipendentemente dal tempo in cui la riabilitazione vien richiesta. Al riguardo, è necessario porre in evidenza che la innovazione — la quale trova la sua ragion d'essere nell'intento di agevolare coloro che riportarono condanne in età immatura — non assorbe affatto la speciale riabilitazione regolata dall'articolo 24 del decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1404 (modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 1938, n. 1902). Quest'ultimo istituto, di natura del tutto particolare, presenta due salienti caratteristiche: l'una consiste nella reintegrazione della complessiva capacità giuridica del minore; l'altra nel fatto che il soggetto, per l'applicazione del beneficio, deve aver compiuto gli anni diciotto, e non aver superato i venticinque. In difetto di quest'ultimo presupposto, chi fu condannato in età minore, secondo la legge penale potrà avvantaggiarsi, comunque, del termine più breve, stabilito nell'articolo 179, anche dopo il compimento del venticinquesimo anno di età.

Giova ancora avvertire che nella disposizione in esame si è enunciato in modo esplicito che per il decorso del termine non va com-

putato il tempo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva di qualsiasi specie. Si è osservato infatti che, dato lo stato di privazione della libertà personale che essa comporta, il tempo così trascorso non può assumere valore ai fini del ravvedimento del colpevole. Pertanto non vi è ragione di limitare, com'è attualmente, la disposizione ai soli casi di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

48. — Nel numero 2° dell'articolo 179 si è sancito il principio per cui il riabilitando, durante i termini prestabiliti, deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Trattasi del requisito di maggior rilievo, posto a fondamento dell'istituto; ed è perciò che si è enunciato in modo autonomo ed esplicito che le prove di buona condotta debbono essere tali da dare affidamento sicuro che la persona abbia piena attitudine alla vita sociale. La ragionevole esigenza di un'indagine volta a giudicare, mediante accertamenti da farsi caso per caso, del sicuro ravvedimento del colpevole, ha indotto a respingere il ripristino della così detta riabilitazione di diritto. Non trova invero giustificazione il concetto di una riabilitazione che, prescindendo dalle prove di buona condotta concretamente accertate, abbia per unico fondamento la presunzione dell'emenda fondata sul semplice decorso del tempo.

Quanto agli altri requisiti indicati nella nuova disposizione — e cioè l'adempimento da parte del condannato degli obblighi civili derivanti dal reato (salva la prova dell'assoluta impossibilità) e la condizione che il riabilitando non sia sottoposto a misura di sicurezza, che è di per sè presunzione di pericolosità — essi sono già indicati nella norma vigente.

49. — Allo scopo di regolare più compiutamente l'istituto e di colmare una lacuna, si è inserito infine il principio della revoca di diritto della riabilitazione. L'articolo 180 è stato quindi suddiviso in due commi: nel primo è regolata la revoca obbligatoria nei termini attuali; nel secondo si è disposto che la revoca facoltativa può essere pronunciata dal



giudice, tenuto conto delle circostanze indicate dall'articolo 133, nel caso che la persona riabilitata commetta un delitto non colposo.

Presupposto della riabilitazione è, invero, il riadattamento completo del reo alla vita sociale. Se il giudizio sull'esistenza di tale presupposto si dimostra poi errato a seguito degli accertamenti del giudice in occasione di nuova condanna, indipendentemente dalla misura della pena inflitta, non vi è motivo per non ripristinare la situazione giuridica preesistente alla sentenza di riabilitazione.

### CAPO III

#### Disposizioni comuni

50. — La modificazione, che concerne questo capo, è quella dell'articolo 184, relativo all'estinzione di pene nel caso di concorso dell'ergastolo con altre pene detentive. Al riguardo si è ritenuto di adottare un testo che migliora e completa la dizione della norma in vigore, e nel contempo la adegua alle esigenze di umanizzazione della pena.

### TITOLO VII

#### DELLE SANZIONI CIVILI

51. — L'articolo 189 del codice, il quale disciplina l'ipoteca legale ed il sequestro sui beni del condannato, nell'ultimo comma stabilisce che, per effetto del sequestro, i crediti indicati nell'articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Ora, l'articolo 2778 del codice civile, nel disciplinare l'ordine dei privilegi sui mobili, prevede al numero 7° « i crediti dipendenti da reato, indicati nell'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale ».

Ne consegue che all'ultimo capoverso dell'articolo 189 può utilmente sostituirsi il generico richiamo alle disposizioni della legge civile.

### TITOLO VIII

#### DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

52. — Il problema dei rapporti tra pene e misure di sicurezza, presenta non poche difficoltà anche per i suoi riflessi pratici.

Si è ritenuto di introdurre quelle varianti che possono attuarsi senza alterare sostanzialmente il sistema vigente in materia.

53. — Dando sanzione formale ad una costante interpretazione secondo la quale nel più ampio potere di revoca — spettante al Ministro in forza dell'articolo 207 del codice — deve ritenersi compreso anche il potere di commutare la misura di sicurezza detentiva in altra personale non detentiva, si è formulato positivamente, con una lieve modifica alla norma predetta, il conferimento di questo ultimo potere il cui esercizio permette di provvedere adeguatamente in casi nei quali, mentre appare pericolosa una totale esenzione dalla sottoposizione alla misura di sicurezza, questa può tuttavia sostituirsi con altra meno grave, che meglio faciliti il recupero sociale del soggetto.

54. — Nell'art. 210 si è soppresso il richiamo alla pena di morte contenuto nell'ultimo comma; la menzione di questa pena è stata anche eliminata dal secondo comma dell'articolo 219 (*Assegnazione a una casa di cura e di custodia*), dall'articolo 222 (*Ricovero in un manicomio giudiziario*) e dall'articolo 224 (*Minore non imputabile*).

Come è noto, essendo tuttora applicabili anche nel campo dei reati militari le misure di sicurezza stabilite nel codice penale (rinviano a queste ultime l'articolo 74 c.p.m.p.), nelle norme di attuazione e coordinamento si

dovrà provvedere su tale punto, atteso che la pena di morte è sempre in vigore nel codice penale militare di guerra.

55. — Oggetto di particolare considerazione è stato l'articolo 220 del codice, che concerne la esecuzione dell'ordine di ricovero del condannato a pena diminuita in casa di cura e di custodia. Nell'attuale sistema il ricovero è eseguito dopo l'espiazione o l'estinzione della pena, mentre solo eccezionalmente il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che esso venga eseguito prima che abbia inizio o termine l'esecuzione della pena. Tale criterio è giustificato dalla necessità di evitare che l'efficacia della pena sia annullata o impedita, giacchè si assume che, assoggettando il condannato ad una misura indeterminata, prima dell'avvenuta esecuzione od estinzione della pena, si rinunciarebbe, sia pure ipoteticamente, ad eseguire quest'ultima.

Tuttavia — se è indubbio che il sistema bipartito di pene e misure porta, secondo la logica, alla regola che l'esecuzione della pena debba precedere quella della misura di sicurezza — non può omettersi di considerare che ragioni di pratica opportunità consigliano, rispetto all'esecuzione dell'ordine di ricovero, adeguati temperamenti al rigore del predetto principio. Gli inconvenienti a cui esso ha dato talora luogo suggeriscono infatti, nella specie, un regime più adeguato alle possibilità curative delle misure di sicurezza.

D'altra parte, quantunque il sistema vigente risulti temperato dal fatto che esso consente al giudice di ordinare il ricovero in casa di cura e di custodia prima dell'esecuzione della pena detentiva, nondimeno l'esperienza ha ancora insegnato che di questa facoltà si è fatto un uso del tutto eccezionale, perchè la vigilanza spettante al giudice di sorveglianza sui detenuti non sempre consente di accertare in maniera approfondita lo stato psichico del soggetto, al fine di stabilire il trattamento anzidetto.

L'opportunità del ricovero in casa di cura e di custodia non può subordinarsi alle necessità della pena, senza correre a volte il rischio di far peggiorare — talora senza ri-

paro — stadi incipienti di malattie mentali, che un trattamento opportuno e tempestivo potrebbe invece mitigare ed a volte anche completamente guarire, non essendo possibile negli istituti di pena, nella maggioranza dei casi, praticare quella opportuna terapia psichica e fisica, da cui può derivare la salvezza e dalla cui mancanza può scaturire anche la perdita della personalità del soggetto.

Nè, per ultimo, va taciuto che la mescolanza di soggetti melanconici, ipomaniaci, maniaci, o affetti da altre turbe psichiche, con detenuti sani di mente, come purtroppo si verifica nelle carceri, se può portare alla rovina progressiva del soggetto, può altresì recare grave turbamento nello stesso ambiente carcerario.

Per il complesso delle considerazioni accennate si è ritenuto quanto mai opportuno capovolgere la regola fissata nell'articolo 220, disponendo che il ricovero del semi-infermo venga, in ogni caso, eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva.

Il problema di un migliore coordinamento tra le pene e le misure di sicurezza, nei confronti delle persone delle quali la imputabilità è ridotta, non può, inoltre, essere più ignorato dal legislatore.

Voti al riguardo sono stati espressi così in dottrina che in vari congressi di diritto penale, tra i quali quello di Bellagio, tenutosi nell'aprile del 1958, ebbe tra l'altro a formulare la risoluzione che « il sistema del doppio binario e cioè della netta distinzione tra pena e misura di sicurezza, venga sostituito per i minori imputabili, per i semi-imputabili e per gli imputabili pericolosi, da un sistema monistico, nel quale, per queste categorie di delinquenti, sia previsto un trattamento unificato, in cui confluiscono contemporaneamente le finalità della retribuzione e della rieducazione; o, quanto meno, da un sistema nel quale sia prevista, caso per caso, la possibilità di sostituire la misura di sicurezza con la pena e viceversa ».

La soluzione di usare nei confronti delle persone a imputabilità ridotta un sistema monistico presenta però il difetto di predeterminare un'identità di trattamento nei confronti di persone le quali, per la varietà dei

relativi caratteri, meglio si prestano invece ad essere disciplinati da un sistema nel quale sia prevista la possibilità tanto del trattamento della pena che della misura di sicurezza, a seconda che, in concreto, si dimostrino prevalenti le esigenze dell'una o dell'altra forma di reazione dell'ordinamento giuridico.

Allo scopo quindi di rendere più aderente alla personalità del condannato il trattamento conseguente alla sentenza di condanna, si è ritenuto di dare facoltà al giudice di sorveglianza di ordinare che il periodo di pena possa dal condannato, semi-infermo o minore, essere scontato mediante il ricovero in una casa di cura e di custodia o in riformatorio giudiziario. In tal senso, pertanto, si è modificato, oltre che l'articolo 220, anche l'articolo 225.

Si rileva a tale riguardo, per quanto concerne la possibilità che l'assoggettamento a misura di sicurezza detentiva sia computato nella durata della pena, che un significativo precedente è costituito dall'articolo 21 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, riprodotto nell'articolo 177-*bis* del presente disegno di legge. In virtù di tale disposizione, infatti, il minore, qualunque sia la durata della pena inflitta, può in ogni momento essere ammesso a liberazione condizionale e, in luogo della relativa libertà vigilata, può essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva per la durata della pena residua. Espressamente è stabilito che il termine trascorso negli stabilimenti di misura di sicurezza è computato nella durata della pena.

La disciplina che si propone con la modifica dei predetti articoli 220 e 225 ha per fondamento il principio che la sostituzione non importi trasformazione della pena in misura di sicurezza, perchè in tal caso verrebbe ad intaccarsi lo stesso contenuto sostanziale della pronuncia di condanna, e profondamente ne risulterebbe mutata la posizione giuridica del condannato per quanto attiene all'esistenza del rapporto punitivo ed al relativo stato di assoggettamento. Senza dire poi che con il concetto di trasformazione male si concilierebbe la possibilità di revoca della sostituzione, possibilità che non potrebbe farsi a meno di contemplare se si vuole rendere

effettivamente e costantemente aderente il trattamento alla personalità del reo.

Date le finalità alle quali dovrebbe tendere la riforma, è sufficiente che la sostituzione operi nel senso di attuare semplicemente una differente modalità di esecuzione della pena; ferma quindi restando, per ogni riguardo non attinente al trattamento del detenuto, l'esistenza giuridica di essa fino al decorso del corrispondente periodo della misura di sicurezza disposta in sostituzione della relativa esecuzione.

56. — Altra notevole innovazione nella particolare materia riflette l'eliminazione della presunzione di pericolosità nei riguardi dei minori, stabilita nel secondo comma dell'articolo 224 vigente. Esso dispone che, se per il delitto non colposo, commesso dal minore non imputabile, la pena è quella dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a tre anni, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio giudiziario.

Una presunzione di pericolosità così assoluta si è rivelata nella pratica non sempre aderente alla realtà; da ciò gli sforzi della giurisprudenza, la quale, allo scopo di sottrarre al rigore della norma quei casi in cui l'obbligatorietà della misura di sicurezza si sarebbe dimostrata o dannosa per il minore ovvero chiaramente iniqua, spesso ha qualificato colposo, con voluta genericità di criteri, il delitto commesso dal minore. Contemporaneamente si è venuta delineando anche una tendenza dottrina, sensibile alle istanze della pratica, la quale ha negato addirittura che nel secondo comma dell'articolo 224 sia stabilita una presunzione di pericolosità, ed ha assegnato alla disposizione il solo scopo di determinare, per i casi più gravi ivi previsti, la misura di sicurezza applicabile (ricovero in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni), fermo però sempre l'obbligo di accertare in concreto la pericolosità del minore.

Per queste ragioni si è soppresso dalla norma in vigore il secondo comma accennato. In tal modo troverà applicazione, senza alcun limite, la regola generale stabilita nel primo comma, per cui la misura di sicurez-

za sarà applicabile sempre che nel singolo e concreto caso venga riconosciuta la pericolosità del minore.

## LIBRO SECONDO

### TITOLO I

#### DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

57. — Le innovazioni apportate a questo titolo, relativo ai delitti contro la personalità dello Stato, sono ispirate principalmente all'intento di coordinare le varie disposizioni con la norma abolitiva della pena di morte e con il nuovo ordinamento costituzionale.

Passando all'esame dei vari articoli modificati, va in particolare osservato che nel primo comma dell'articolo 241 (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato*) è stata sostituita la menzione della pena di morte con quella dell'ergastolo, in conseguenza dell'accennata abrogazione. Nel secondo comma della stessa disposizione si è inoltre soppresso il riferimento alle colonie, considerandosi che la dizione « territorio soggetto anche temporaneamente alla sua (dello Stato) sovranità » è già comprensiva di ogni situazione meritevole di tutela penale.

Inoltre la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte si è effettuata nel primo comma dell'articolo 242 (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*) e nel secondo comma dell'articolo 243 (*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*), che è stato semplificato, nel senso che l'ergastolo rimane previsto per entrambe le ipotesi ivi contemplate.

Per quanto specialmente attiene alla causa di non punibilità, preveduta nel secondo comma dell'articolo 242, riguardante il cittadino costretto a portare le armi contro la Patria, perchè obbligatovi dallo Stato nemico nel cui territorio si trovi durante le ostilità, è stata esaminata l'opportunità di tener conto an-

che dell'ipotesi del cittadino che tale restrizione subisca trovandosi nel territorio « invaso » o « occupato » dal nemico. Si è osservato al riguardo che, pur essendo vietato all'occupante di obbligare i cittadini dello Stato occupato a prendere parte alcuna alla guerra contro lo Stato di origine e di fare alcunchè di incompatibile contro i doveri della cittadinanza, tuttavia è noto, per i decorsi avvenimenti bellici, come possa verificarsi il caso dell'occupante che organizzi truppe e formazioni, traendone gli elementi dai cittadini dei territori occupati, a cui impone illecitamente la sua volontà.

L'equiparazione delle due ipotesi non si ravvisa, però, conveniente, potendo essa affievolire, come giustamente si oppone, la tutela penale nel momento di maggior pericolo per lo Stato, qual è appunto quello in cui parte del suo territorio è invaso o occupato dal nemico, e necessita esigere i massimi sacrifici dai cittadini. Ciò, senza dire che accogliendo un siffatto principio potrebbero lasciarsi impuniti mascherate forme di collaborazionismo. Del resto, in situazioni particolari, qualora l'agente si sia trovato realmente soggetto ai mezzi coercitivi che lo Stato nemico ha esercitato su di lui, possono trovare applicazione le norme comuni sullo stato di necessità e, in genere, sulla esclusione o attenuazione della responsabilità.

Il terzo comma dell'articolo 242 riflette la nozione di « cittadino », in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato. Per tali delitti, come è noto, il codice vigente estende la punibilità a tutti i cittadini, che hanno perduto per qualsiasi motivo la cittadinanza, ma si è ritenuto in proposito di apportare una limitazione per il caso in cui la cittadinanza si sia perduta — volontariamente o coattivamente — per effetto di un accordo internazionale intervenuto tra l'Italia ed un altro Stato. Generalmente si è osservato che in questa ipotesi non può ritenersi irrilevante il cambiamento di cittadinanza, dato che esso è un effetto preveduto da un apposito atto internazionale. Nel terzo comma della disposizione si è pertanto esplicitamente affermato che « è considerato cittadino italiano anche chi ha perduto, per qualunque cau-

sa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana ».

58. — Nel primo comma dell'articolo 244 (*Atti ostili verso uno Stato estero*) la pena dell'ergastolo è stata sostituita con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. La minore sanzione è motivata dal fatto che, una volta abolita la pena di morte, si è ritenuto, nella generalità delle disposizioni in cui è previsto l'ergastolo, sostituirlo con pena temporanea, venendosi così incontro anche all'esigenza di limitare la reclusione perpetua ai più gravi ed efferati delitti.

Anche nell'articolo 247 (*Favoreggiamento bellico*) si è tenuto conto dell'abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo; e parimenti è a dirsi per gli articoli 253 (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*), 255 (*Soppressione e falsificazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato*), 256 (*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*) e 257 (*Spionaggio politico e militare*).

59. — L'articolo 258, che disciplina il delitto di spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione, è stato modificato come i precedenti riguardo alle sanzioni, essendosi sostituita, per le ragioni già accennate, all'ergastolo, previsto nel secondo comma, la reclusione non inferiore ad anni ventuno, ed alla menzione della pena di morte, di cui all'ultimo comma, quella dell'ergastolo. Anche la misura della reclusione, contemplata nella prima parte della disposizione, è stata attenuata in considerazione che l'attività criminosa, nella specie, concerne il procacciamento di notizie semplicemente riservate, onde la minor gravità del delitto — qualora non sia compiuto in tempo di guerra — rispetto ad altre forme di spionaggio.

Modificazioni analoghe sono state inoltre apportate agli articoli 261 (*Rivelazione di segreti di Stato*) e 262 (*Rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione*). Nel terzo comma dell'articolo 261 la pena dell'ergastolo è stata anch'essa sostituita con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornata la disposizione abolendo la menzione della pena di morte; modificazione questa che

risulta effettuata anche nel terzo comma dell'articolo 262.

60. — Nell'articolo 262-*bis*, di nuova formulazione, si è considerata l'ipotesi del controspionaggio, attualmente regolata negli articoli 96 c.p.m.p. e 82 c.p.m.g.

A questo riguardo giova ricordare che in base ai principi generali è da escludere la liceità dei fatti di spionaggio, anche nel caso in cui questi siano stati posti in essere al fine di acquistare la fiducia necessaria per esercitare una attività controspionistica a favore dello Stato italiano. Invero i singoli fatti di spionaggio possono essere scriminati unicamente nel caso che siano avvenuti con l'autorizzazione legalmente data dall'Autorità competente, la quale soltanto può valutare le notizie segrete, che, nei casi specifici, possono essere comunicate senza recar danno allo Stato italiano. Non dovrebbe dunque essere dubbia la punibilità della comunicazione del segreto, quando è fatta per iniziativa individuale, sia pure al fine di giovare allo Stato italiano.

Tuttavia la necessità di una chiara precisazione dei limiti della punibilità stessa fu sentita dal legislatore militare allo scopo di premunirsi efficacemente contro il così detto « doppio giuoco », che è una delle forme spionistiche più sottili e pericolose. A tal fine con i citati articoli 96 c.p.m.p. e 82 c.p.m.g. fu sancita esplicitamente la punibilità, prevedendosi unicamente una facoltativa attenuazione della pena.

Ciò premesso, e considerato che la previsione del fine del controspionaggio non può restringersi al campo esclusivamente militare, perchè, per sua natura, investe l'attività spionistica in genere, è sembrata evidente la convenienza di includere detta previsione nel codice comune, con riferimento ai delitti regolati dagli articoli 256, 260, 261 e 262 del codice penale.

61. — Innovazioni, quanto alle pene, sono state apportate all'articolo 263, che contempla l'ipotesi della utilizzazione dei segreti di Stato, sostituendo con l'ergastolo l'indicazione della pena di morte ed aggiornando la pena

pecuniaria ai nuovi valori; nonchè all'articolo 265, che disciplina il delitto di disfattismo politico, nel quale in luogo dell'ergastolo, preveduto dalla norma vigente, si è contemplata, stante la gravità del delitto, la reclusione da ventiquattro a trenta anni, qualora il colpevole abbia agito in seguito a intelligenza con il nemico.

62. — Gli articoli 270, 271 e 272 sono stati modificati al fine di precisare che oggetto della tutela penale è l'ordinamento costituzionale dello Stato e la coscienza nazionale.

Si è ritenuto invece di dover sopprimere le norme degli articoli 273 (*Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale*) e 274 (*Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale*); invece, il configurare ancora come ipotesi delittuose i fatti previsti dalle predette disposizioni del codice appare oggi manifestamente incompatibile con il nuovo ordinamento democratico.

63. — Secondo il criterio adottato nella determinazione delle sanzioni penali per i maggiori delitti preveduti da questo titolo, anche negli articoli 284 (*Insurrezione*), 285 (*Devastazione, saccheggio e strage*), 286 (*Guerra civile*), 287 (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*), alla pena dell'ergastolo si è sostituita la reclusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornato il testo eliminando la menzione della pena di morte, sostituita con quella dell'ergastolo.

64. — L'articolo 289 del codice, relativo al delitto di attentato contro gli organi costituzionali, fu modificato dalle leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655, che ne adeguarono il testo all'ordinamento dello Stato repubblicano. Nella ulteriore modifica che ora qui si propone, essendosi considerata la necessità di tutelare, insieme al potere legislativo ed al potere esecutivo anche quello giudiziario, quale diretta conseguenza dell'indipendenza riconosciuta a quest'ultimo nell'ordinamento costituzionale dello Stato, si è preveduto anche l'attentato all'ordine giudiziario. Va però notato che la tutela penale

riflette i giudici, non come tali, ma solo in quanto in essi si riassume e si esprime il potere giurisdizionale dello Stato.

65. — Nell'articolo 295 (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*) è da rilevare la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte, mentre — diversamente da quanto si è fatto in altri articoli — si è ritenuto opportuno mantenere l'ergastolo anche per tutte le ipotesi in cui già era preveduto, e ciò in ragione della particolare tutela penale che è dovuta ai rappresentanti di Paesi esteri.

66. — Nell'articolo 301, che riguarda le ipotesi di concorso di reati contro la personalità dello Stato con altri reati, è stato soppresso il secondo comma del testo vigente, il quale, a parte le critiche, a cui come è noto ha dato luogo, comporta un ingiustificato aumento di pena.

67. — Nell'articolo 302 si è eliminata la menzione della pena di morte.

68. — Per quanto riguarda l'articolo 313, relativo alle autorizzazioni o richieste di procedimento, va per ultimo segnalato che esso è stato coordinato con le innovazioni apportate all'articolo 290, circa il vilipendio delle istituzioni costituzionali, dalle richiamate leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655.

Pertanto è stata soppressa la menzione dell'Assemblea Costituente, perchè non preveduta dalla Costituzione ed in quanto ogni modificazione alla legge fondamentale dello Stato è ormai di competenza dei normali organi legislativi, e si è precisato che qualora si tratti di vilipendio della Corte costituzionale l'autorizzazione a procedere deve essere data dalla stessa Corte. Si è inoltre chiarito che in caso di vilipendio diretto contro entrambe le Assemblee legislative, e cioè contro il Parlamento nel suo insieme, è necessaria, perchè si possa procedere, l'autorizzazione di tutte e due le Assemblee.

Nel primo comma della disposizione è stato poi richiamato l'articolo 264, essendosi ritenuto che anche per il delitto di infedeltà in affari di Stato sia opportuno subordinare

la procedibilità all'autorizzazione del Ministro della giustizia.

## TITOLO II

### DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

69. — L'articolo 314 del codice dispone nel capoverso (richiamato dagli articoli 315 e 317) che alla condanna per peculato consegue la interdizione perpetua dai pubblici uffici, a meno che per circostanze attenuanti sia inflitta la reclusione per un periodo inferiore a tre anni. È opinione dominante che, ai fini di detta disposizione, sia indifferente che si tratti delle circostanze indicate nell'articolo 62 ovvero di cause che diminuiscono l'imputabilità e la responsabilità, ma dubbi si sono invece manifestati in relazione alla diminuzione di pena, prevista per il tentativo, essendosi di frequente sostenuto che non trattasi di attenuante.

Nondimeno, pur essendo la prevalente giurisprudenza d'avviso che la pena accessoria in questione sia applicabile anche in caso di peculato, concussione e malversazione tentati, per evitare dubbi si è ritenuto preferibile modificare la dizione attuale con esplicito riferimento alla diminuzione di pena relativa al delitto tentato.

Quanto poi alla pena della multa, richiamata nella disposizione congiuntamente a quella detentiva, essa è stata aumentata secondo i criteri già indicati in precedenza.

A sua volta, anche l'ultimo comma dell'articolo 315 (*Malversazione a danno di privati*) è stato variato per ragioni di coordinamento con l'articolo precedente.

70. — Per ovviare ad una manchevolezza del vigente codice, più volte rilevata dalla giurisprudenza, si è ritenuto opportuno estendere la configurabilità della concussione (articolo 317) all'incaricato di pubblico servizio, per una maggior tutela del privato nei confronti di chi, anche se non investito di poteri di rappresentanza, tuttavia, per il particolare servizio espletato, ha possibilità di abusare

delle proprie mansioni a danno del cittadino. D'altronde, non vanno neppure dimenticate le difficoltà che talora sorgono, in casi limite, nell'applicazione concreta dei concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio e, quindi, sulle correlative nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; difficoltà queste che è opportuno evitare in così grave figura di reato.

La pena pecuniaria è stata inoltre aumentata, come nelle disposizioni precedenti, e si è coordinato l'ultimo comma con le modificazioni apportate all'articolo 314 circa la pena accessoria.

71. — Per quanto riguarda l'articolo 319, relativo alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, quale conseguenza dell'abolizione della pena di morte, si è ritenuto opportuno sopprimere l'ultima parte del terzo comma, che ne fa menzione.

Per il resto la disposizione è rimasta invariata.

72. — L'articolo 341, relativo al delitto di oltraggio, ha subito notevoli variazioni nel senso che si è diminuito il minimo edittale della pena e si è data facoltà al giudice di irrogare una sanzione più adeguata nelle ipotesi di lieve entità del fatto. È noto come da più parti è stata proposta tale modificazione, di cui si è resa anche interprete la Corte di cassazione nelle osservazioni al libro II del progetto di riforma del 1949-50.

L'inasprimento della pena nel delitto in esame, rispetto alle più miti sanzioni previste dal codice Zanardelli, fu conseguenza del principio di autorità cui sono tuttora informate numerose disposizioni del codice vigente, il quale, a maggior tutela del pubblico ufficiale, non ostante gli opposti pareri, omise perfino di riprodurre la scriminante della reazione agli atti arbitrari, ripristinata poi con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Pertanto, in conformità ai principi che sono a base dell'attuale riforma, si è ravvisato opportuno ridurre la misura minima della pena comminata per l'oltraggio non circostanziato, stabilendo che l'offesa è in

tal caso punita con la reclusione fino a due anni. Le pene possono essere aumentate nella ipotesi di attribuzione di un fatto determinato, di violenza o minaccia o di offesa recata in presenza di più persone.

Nell'ultimo comma della disposizione è stata inoltre contemplata una ipotesi attenuata di reato, qualora il fatto risulti di lieve entità, punita con la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila. La sanzione è apparsa adeguata per i frequenti casi in cui la pena della reclusione si presenta eccessiva, rispetto alla lieve entità dell'offesa, alle modalità che accompagnano il fatto e riguardo alle stesse persone dell'offeso e dell'offensore. La lieve entità dovrà apprezzarsi con un positivo criterio di relatività, in rapporto alla varietà dei casi, ed è, comunque, esclusa quando l'oltraggio risulti aggravato ai sensi del secondo comma.

In conseguenza della riforma apportata, si è dovuto anche modificare l'ultimo comma dell'articolo 342, che prevede il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, sostituendo, ai fini dell'aumento della pena, il richiamo « all'ultimo capoverso dell'articolo precedente » con la conseguente formula: « le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

73. — L'articolo 344-*bis* riproduce sostanzialmente l'articolo 4 del decreto 14 settembre 1944, n. 288, in virtù del quale, analogamente a quanto disponevano gli articoli 192 e 199 del codice del 1889, non sono applicabili le disposizioni relative alla violenza, alla resistenza e all'oltraggio, quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero il pubblico impiegato abbiano dato causa con il loro comportamento al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Allo scopo di rendere più precisa la disposizione si sono sostituite alle parole « non si applicano le disposizioni ... » le altre « non è punibile chi ... ».

Nell'articolo in esame si è infine colmata una lacuna del cennato decreto, il quale, nell'indicare gli articoli del codice, cui la scri-

minante si riferisce, non fa menzione dello articolo 344 (*Oltraggio a un pubblico impiegato*), pur richiamandolo implicitamente con l'espresso riferimento anche agli atti arbitrari del pubblico impiegato.

### TITOLO III

#### DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

74. — Quanto all'omessa denuncia di reato, si è proposto di limitarne l'incriminazione al pubblico ufficiale ed all'incaricato di un pubblico servizio, sopprimendo l'articolo 364, che prevede la omessa denuncia da parte del privato nel caso dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato. Fu osservato nella Relazione ministeriale (parte II, n. 406) che la denuncia di un grave delitto contro la personalità dello Stato è un dovere civico, la cui inosservanza merita una sanzione giuridica, ogni qualvolta il cittadino anche se denuncia il fatto nella sua materialità obbiettiva non ne indichi — qualora ne abbia notizia — gli autori e i concorrenti tutti.

Si è ritenuto al riguardo che l'ipotesi delittuosa (che non ha riscontro nelle legislazioni più progredite) non è confacente ad un ordinamento basato su principi di libertà, non sembrando conforme all'attuale coscienza democratica l'imposizione al privato dell'obbligo di denuncia, anche se per giustificare la sanzione punitiva si faccia richiamo alla ragione di Stato. Nè vanno peraltro dimenticate le questioni che l'ipotesi delittuosa suscita, essendo noti i contrasti che sono sorti circa la sussistenza dell'elemento soggettivo nel caso che il cittadino ignori che il fatto commesso, o in corso di esecuzione, sia un reato contro la personalità dello Stato punibile con la pena di morte o con l'ergastolo.

75. — La norma che disciplina il delitto di calunnia (art. 368) è stata modificata nel senso di escludere ogni esplicito riferimento alla pena di morte abolita, come già in precedenza si è ricordato, per i reati preveduti dal co-



dice penale, facendosi invece riferimento a pena più grave di quella detentiva temporanea, in modo da comprendere in tale formula, oltre la pena dell'ergastolo, anche quella capitale tuttora prevista dal codice penale militare di guerra.

Per analogo motivo sono state apportate modifiche agli articoli 375, 378, 380 e 386.

76. — Nell'articolo 371 del codice (*Falso giuramento della parte*) è stato soppresso il secondo comma che disciplina diversamente il falso giuramento, secondo che si tratti di giuramento deferito di ufficio o dalla parte.

Il motivo della differente disciplina è indicato nella Relazione (parte II, n. 411) principalmente nella diversa regolamentazione dei due giuramenti secondo il codice civile allora vigente. Secondo tale regolamentazione infatti la ritrattazione aveva effetto nel giudizio civile solo per il giuramento suppletorio, che consentiva prova contraria, e non per il giuramento deferito alla parte, che non la consentiva. La distinzione è ora abolita dal nuovo codice civile, che dà al giuramento di ufficio lo stesso effetto definitivo del giuramento della parte.

La causa di non punibilità — ha osservato la Corte di Cassazione — non trova più quella che era la più importante sua giustificazione e non ha, attualmente, ragion d'essere, come la giurisprudenza non ha mancato di rilevare.

Nel testo della disposizione si è poi sostituita alla parola « giudizio » l'altra « procedimento », che è entrata ormai nella comune terminologia processualistica.

77. — Sull'articolo 374 del codice, che contempla la frode processuale, è stato opportunamente rilevato che nel primo comma è specificamente richiesto per la sussistenza del reato, con riguardo ai procedimenti civili ed amministrativi, il fine di trarre in inganno il giudice ovvero il perito, mentre nel secondo comma, che riflette il procedimento penale, può sorgere il dubbio se il reato sussista, allorchè il fatto sia diretto non a trarre in inganno il giudice o il perito, bensì il pubblico ministero. Per eliminare tale incertezza si è

integrata la norma indicando specificamente il giudice, il pubblico ministero ed il perito.

78. — Allo scopo di assicurare una più razionale formulazione della norma, nell'articolo 382, che punisce la millantazione di credito del patrocinatore presso il giudice, il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, perito o interprete, è stata soppressa la limitazione concernente il pubblico ministero, che appare ingiustificata. Difatti, se per configurare il reato è sufficiente la millanteria presso persone che intervengono nella fase istruttoria del processo (testimone, perito, interprete), a maggior ragione — per il prestigio della funzione giudiziaria e la sua tutela — non sussistono plausibili motivi per escludere il pubblico ministero, il quale, pur quando non è chiamato a concludere, procede ad atti istruttori, spesso numerosi e delicati, per delega di altro ufficio.

Pertanto è stato soppresso nella disposizione l'inciso « che deve concludere ».

79. — Una nuova ipotesi di reato si è prevista nell'articolo 387-bis. L'opportunità di essa è stata riconosciuta anche dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione in occasione del discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1960. In considerazione della frequenza con cui, in questi ultimi anni, si sono verificate, in vari stabilimenti di pena, sommosse e manifestazioni sediziose di notevole gravità, spesso accompagnate da atti di violenza, si è ritenuto, sull'esempio di alcune legislazioni straniere, di apprestare adeguate sanzioni penali per la repressione di tali fatti.

Alla nuova incriminazione non è di ostacolo il fatto che il più delle volte l'azione dei singoli partecipanti concreti gli estremi di attività delittuose già sanzionate dal codice — quali i delitti di violenza e resistenza, di danneggiamento e, sovente, di sequestro di persona — di guisa che la punizione dei responsabili dovrebbe ritenersi già assicurata. Anche nelle ipotesi in cui ricorre alcuno di tali o di altri delitti, appare opportuno punire il fatto in sè, come fenomeno di gruppo, in quanto esso costituisce un sovverti-

mento dei rapporti conseguenti allo stato di detenzione, da non potere essere lasciato senza adeguata sanzione.

La disposizione formulata esclude dalla regolamentazione legislativa quelle gravi forme di indisciplina che possono concretare manifestazioni sediziose o incitamento alla disubbidienza, per le quali sembrano sufficienti le attuali sanzioni disciplinari o le normali ipotesi di reato. Ha invece riguardo ad episodi di aperta ribellione, di rivolta, che possono provocare situazioni talmente rilevanti da impedire agli organi direttivi degli stabilimenti carcerari l'esercizio di ogni potere di controllo, costringendoli talvolta a subire la volontà dei ribelli, con eventuali pericolosi riflessi sull'ordine pubblico in generale. A tal uopo nell'articolo in esame la previsione comporta che gli arrestati o detenuti, in numero di dieci o più, si ribellino e si abbandonino a tumulti: elemento quest'ultimo che, obiettivamente, qualifica il carattere di aperta rivolta della manifestazione.

Allo scopo poi di mettere in particolare rilievo che la nuova configurazione criminosa non assorbe i fatti di violenza, commessi in occasione dei tumulti, che possono costituire di per se soli reato (senza perdere tra l'altro il loro carattere di illecito disciplinare), si è esplicitamente precisato che la punizione ricorre « per ciò solo » vale a dire indipendentemente dalle singole ipotesi delittuose che nel contempo si vengono a realizzare.

Comunque, la punibilità del fatto è stata subordinata alla condizione che i detenuti non ubbidiscano alla intimazione di rientrare nell'ordine. Per quanto grave si presenti la manifestazione di indisciplina — e salva la punizione di quei fatti costituenti di per se stessi reato — interessa innanzi tutto il pronto ristabilimento dell'ordine; e d'altra parte anche la stessa gravità dell'atto di ribellione viene ad attenuarsi, allorché i partecipanti dimostrano, alle ingiunzioni rivolte, di desistere dal loro comportamento.

Nel secondo comma si sono equiparati ai detenuti gli assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; e la ragione della estensione è ovvia. Si sono esclusi invece i sottoposti ad altre misure di sicurezza detenti-

ve, sia che trattisi di ricoverati in manicomio giudiziario — e la esclusione è intuitiva — sia che trattisi di ricoverati in una casa di cura e custodia o in un riformatorio giudiziario, riflettendo queste ultime ipotesi i semi-infermi di mente ed i minori.

Nel terzo comma è previsto l'aumento della pena dalla metà ai due terzi per i capi ed i promotori, analogamente ad altre disposizioni del vigente codice, stante la maggiore gravità del fatto da essi commesso.

## TITOLO VI

### DEI DELITTI

#### CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

80. — Le modificazioni apportate all'articolo 422 del codice, relativo al delitto di strage, sono intese ad eliminare contrasti sorti in dottrina ed in giurisprudenza e a rendere più completa l'attuale previsione legislativa.

La norma vigente, come è noto, è stata oggetto di critica, anzitutto, nel senso che essa non conterrebbe una definizione della strage, a differenza del Progetto preliminare del 1927; e la disparità di vedute sulla configurazione del delitto è originata poi dalla formula poco chiara del codice. Secondo un'autorevole opinione, che fa capo alla Relazione ministeriale al progetto del codice vigente (parte II, n. 466), l'essenza del reato sarebbe riposta nel compimento di atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità e nel fine di uccidere, requisiti, questi, ai quali è aggiunta la condizione di punibilità che dal fatto derivi la morte di più persone. Ond'è che, quando manca tale gravità di risultati, deve ritenersi che non si sia verificata una strage effettiva, ma si versi in ipotesi di pericolo di strage.

Da altri, per l'incontro, si è affermato che l'articolo 422 prevede più che la strage, un complesso di atti diretti al fine di uccidere e tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche senza che sia avvenuta la morte o la lesione personale di alcuno, sicchè la strage rappresenterebbe soltanto la direzione obiettiva e subbietiva del fatto e la morte di più persone od anche di una sola costituirebbe

circostanza aggravante del delitto. Tale diversità di opinioni non ha peraltro mancato di riflettersi nella giurisprudenza, la quale, dopo avere affermato in un primo tempo che l'essenza del delitto non risiede nel numero delle persone prese di mira, ma nell'intento di uccidere da parte dell'agente e nell'uso di mezzi atti a porre in pericolo la pubblica incolumità, nei più recenti pronunciati ha, invece, ritenuto che il codice comprende nella disposizione in esame sia la strage effettiva, sia il pericolo di strage, distinguendo le due ipotesi soltanto agli effetti della pena.

Le suesposte ragioni convincono della necessità di provvedere ad un più razionale assetto della materia, che è possibile realizzare anche in un'unica disposizione di legge, purchè ne risultino convenientemente coordinate le varie ipotesi. A tal riguardo è da tener presente che la strage, nel suo significato filologico, cui deve adeguarsi quello giuridico, si riferisce sempre ad un evento di gravi proporzioni, tale da allarmare la pubblica coscienza, di guisa che l'essenza del delitto non sta nel numero delle persone prese di mira ed uccise o ferite, ma nel mezzo usato, da cui deve derivare un comune pericolo, e nella intenzione di uccidere da parte dell'agente. Il numero delle persone uccise o lese verrà così a costituire effettivamente circostanza aggravante del fatto compiuto dal colpevole. Da tale distinzione consegue che il pericolo di strage verrà, quindi, più concretamente a configurarsi nel semplice fatto di chi predisponga, a fine di uccidere, tutti i mezzi idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità.

Con la predisposta disciplina si è cercato inoltre di eliminare la questione, cui dà luogo il secondo comma dell'articolo vigente, circa la possibilità o meno del concorso del delitto in esame con quello di lesioni personali. La previsione anche di queste esclude ormai l'applicazione delle disposizioni relative al concorso di reati.

Pertanto, stabilita in conformità agli accennati criteri, nel primo comma, l'ipotesi base (morte di più persone) per la quale è pre-

vista la pena dell'ergastolo, in sostituzione di quella di morte, nel secondo comma si è regolata, invece, l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una sola persona in concorso o meno con la lesione di una o più persone; in questo caso è comminata la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Nel comma successivo della disposizione si è poi contemplata l'ipotesi di lesione di una o più persone, stabilendo la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Nell'ultimo comma si è infine configurato il pericolo di strage, restando in tal modo chiarito che, per la sua sussistenza, è sufficiente che l'agente, al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, senza la necessità che dal fatto derivi la morte o la lesione di alcuna persona. La pena prevista è quella della reclusione non inferiore a dieci anni.

81. — Le modificazioni apportate agli articoli 438 e 439, che prevedono rispettivamente i delitti di epidemia e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, riguardano esigenze di coordinamento, dovute alla soppressione della pena di morte.

Nel primo comma dell'articolo 438 si è sostituita all'ergastolo la reclusione non inferiore ad anni ventuno; nel secondo comma, per motivi di proporzione, si è stabilita la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone, e quella dell'ergastolo, in sostituzione della pena di morte, nel caso di morte di più persone.

Nel secondo comma dell'articolo 439 si è seguito analogo criterio, ed in armonia con quanto disposto nella norma precedente si è prevista la reclusione o l'ergastolo, a seconda che dal fatto derivi la morte di una o più persone.

Infine, nell'articolo 452 (*Delitti contro la salute pubblica*) si è soppresso il numero 1° del primo comma, quale necessaria conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

## TITOLO IX

**DEI DELITTI  
CONTRO LA PUBBLICA MORALITA'  
E IL BUON COSTUME**

82. — Le modificazioni apportate a questo titolo riflettono le seguenti innovazioni.

Nell'articolo 519 (*Violenza carnale*) si è ritenuto opportuno di presumere la violenza anche nell'ipotesi in cui chi si congiunge carnalmente con la persona, che non ha compiuto gli anni sedici, ne sia l'adottante o l'affiliante. La presunzione è sembrata sufficientemente giustificata dai rapporti che si stabiliscono fra adottante e adottato, ovvero tra affiliante ed affiliato, rapporti che hanno per lo meno la stessa entità di quelli (tenuti in considerazione nella disposizione vigente ai fini della detta presunzione) intercorrenti tra il tutore ed il pupillo, ovvero tra il minore e la persona cui questo sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia (Relazione al libro secondo, n. 461).

In conformità a tale criterio, si è anche fatta menzione dell'affiliante nell'articolo 541, che regola le conseguenze giuridiche, alle quali conduce l'indegnità morale che colpisce l'autore di taluno dei delitti preveduti in questo titolo, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.

In questo stesso articolo, allo scopo di coordinare la norma con l'attuale codice civile, si è sostituita alla locuzione « perdita della patria potestà » l'altra « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », la quale con la sua ampia formula si riferisce, oltre che al genitore legittimo, a quello naturale ed allo adottante, anche ai rapporti correnti tra affiliante ed affiliato (articolo 409 codice civile).

83. — Per i delitti contro la libertà sessuale e per la corruzione di minorenni l'articolo 542 del codice, derogando alla norma generale, prescrive che si procede a querela della persona offesa (quando non è stabilita la procedi-

bilità di ufficio) e dispone che la querela proposta è irretrattabile, diversamente dal codice del 1889, per il quale la remissione non produceva effetto soltanto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. Il principio della irrevocabilità assoluta della querela già proposta, si è giustificato con l'intento di evitare « turpi accomodamenti ed audaci ricatti che, nella delicatissima materia dei reati in questione, sarebbero resi possibili dal diritto di remissione » (Relazione ministeriale, parte II, numero 605).

La soluzione attuale non sembra, però, sufficientemente giustificata.

La punibilità di fatti, di regola, piuttosto gravi è stata rimessa in facoltà della parte offesa per la convenienza di evitare di porre in luce episodi che, interessando la vita intima della persona, spesso sono rimasti poco noti o addirittura ignorati e la cui pubblicità, attraverso un processo, provocherebbe più danno che vantaggio alle vittime. Quando il fatto, però, sia divenuto di pubblica ragione, cessa ogni motivo di riguardo e subentra invece la ragione inversa di perseguirlo, affinché sia data la riparazione dovuta alla moralità pubblica, offesa dall'azione del colpevole. Ciò posto, va anche osservato che fino a quando il fatto non sia portato al dibattimento non sembra che la divulgazione assuma aspetto tale da anteporre all'interesse della parte, cui l'ordinamento giuridico riconosce valore rilevante, quello della comunità sociale, salvo, ben s'intende, nei casi di connessione con delitti perseguibili di ufficio o di particolare gravità per la qualità del reo o i suoi rapporti con la vittima.

Si è stati d'avviso, pertanto, di ritornare al sistema stabilito dal codice del 1889, nel senso che la remissione possa essere fatta sino all'apertura del dibattimento. Va da sé che tale espressione ha esclusivo riguardo alla apertura del dibattimento di primo grado, in quanto sarebbe illogico escludere la possibilità della remissione durante il primo dibattimento ed ammetterla poi più tardi, prima che si apra il secondo.

84. — Altra innovazione riguarda la materia delle pubblicazioni oscene.

È stata da più parti sottolineata, anche in sede parlamentare, l'esigenza di una più efficace tutela penale dei minori contro i pericoli ad essi derivanti dall'affissione o esposizione di manifesti, immagini od oggetti contrari al pudore o alla pubblica decenza.

Allo scopo di soddisfare tale esigenza, che trova obiettivo riscontro nelle istanze della coscienza sociale, si è ritenuto di introdurre norme che sostanzialmente dispongano, a parziale modifica delle disposizioni del codice penale che già regolano la materia, che la valutazione dell'idoneità a nuocere del manifesto o dell'oggetto osceno o contrario alla pubblica decenza sia compiuta anche con riferimento alla sensibilità dei minori in età evolutiva.

All'uopo, oltre ad una modifica dell'articolo 725 -- di cui in seguito si dirà -- si è formulato un articolo 528-bis che punisce con le stesse pene previste dall'articolo 528 l'affissione o esposizione in luogo pubblico di disegni, immagini od oggetti figurati i quali offendono il pudore secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e le esigenze della loro tutela morale.

## TITOLO X

### DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA GENERAZIONE

85. — Nel Titolo X del libro secondo del codice penale concernente i delitti contro la sanità e la integrità della stirpe si è creduto di sostituire il concetto di *stirpe* con quello di *generazione*, eliminando dal codice ogni principio ispirato a dottrine razziste.

86. — La modificazione apportata, circa la misura della pena, all'articolo 549, che punisce la morte o la lesione della donna, quale conseguenza di pratiche abortive compiute con il suo consenso, è dovuta alla necessità di coordinare le sanzioni stabilite in questo articolo con quelle della disposizione seguente.

Nell'articolo 550 (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*) si dispone infatti che, qualora il fatto sia commesso con il consenso del-

la donna, vengono ridotte fino ad un terzo le pene stabilite negli articoli 582, 583 e 584. Ne consegue in concreto, nel caso di morte, una pena edittale che va da un minimo di sei anni ed otto mesi ad un massimo di dodici anni, maggiore quindi di quella prevista per il fatto, ontologicamente più grave, di morte della donna come conseguenza dell'aborto. Il rilievo è stato già segnalato dalla giurisprudenza e la Corte di Cassazione nelle osservazioni al Progetto del 1949-50 ha, sotto tale riflesso, consigliato un miglior coordinamento tra le due norme vigenti.

Pertanto, in relazione a quanto accennato, si è ritenuto opportuno aumentare il minimo edittale della pena nella ipotesi di morte della donna, preveduta nel capoverso dell'articolo 549, stabilendo che in questo caso la pena della reclusione è da sei a dodici anni. Si è invece diminuita la misura della pena per le ipotesi contemplate nel capoverso dell'articolo 550, adeguando la sanzione alla minore gravità del fatto; la pena attualmente stabilita nel caso che dal fatto consegua la morte è stata quindi fissata nella misura da cinque a dieci anni; negli altri casi si è prevista la diminuzione della pena fino alla metà, anziché fino ad un terzo, come è attualmente.

Non si è ritenuto invece di sopprimere la ipotesi delittuosa, prevista dall'articolo 550, nè quella di istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei (articolo 548).

Rispetto all'ipotesi di atti abortivi su donna ritenuta incinta, non pare che sia del tutto esatto trattarsi di reato impossibile, giacchè, come ha ben considerato la Corte di cassazione nelle osservazioni al Progetto 1949-50, nel caso in esame l'impossibilità si riferisce soltanto all'aborto, che per mancanza di gravidanza non può prodursi; ciò non toglie, però, che un evento illecito si verifichi, e cioè la lesione o la morte della donna. Accogliendo il diverso principio, che si richiama a quanto dispone l'articolo 49 del codice, dovrebbe, nella specie, trovare applicazione solo l'ipotesi colposa, le cui sanzioni sarebbero del tutto inadeguate al caso, trattandosi di attività spiccatamente dolosa, anche se diretta ad un fine diverso da quello specifico di ledere l'incolumità della donna.

## TITOLO XI

## DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

87. — Nell'ultimo comma dell'articolo 564 si sono sostituite, secondo il criterio seguito in altre disposizioni, alle parole « perdita della patria potestà o della tutela legale » le altre « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », che comprendono sia i diritti spettanti al genitore legittimo, sia i diritti che, in sostituzione della soppressa tutela legale, il vigente codice civile attribuisce al genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto.

88. — Nell'articolo 565, che punisce l'offesa alla morale familiare commessa col mezzo della stampa periodica, per adeguare meglio la norma ai fini ch'essa si propone è stato soppresso il riferimento alla cronaca dei giornali.

89. — Per quanto concerne l'articolo 569, che prevede la pena accessoria per i delitti contro lo stato di famiglia, va posto in rilievo che alla locuzione « perdita della patria potestà » si è sostituita l'altra « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », poichè questa ultima locuzione, come si è altre volte accennato, è comprensiva dei diritti spettanti al genitore nei confronti del figlio legittimo e di quello naturale riconosciuto.

90. — Nell'articolo 570, che contempla il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le innovazioni apportate hanno avuto lo scopo di coordinare la disposizione in esame con il codice civile vigente e di estenderne l'efficacia a tutela di altri soggetti meritevoli di particolare considerazione.

Come è noto, nell'ipotesi formulata nel primo comma (abbandono del domicilio domestico e condotta contraria all'ordine delle famiglie) il codice ha riguardo, tra l'altro, agli obblighi inerenti alla tutela legale, mentre il nuovo codice civile ha abolito questo istituto (articolo 334 e segg.) avendo stabilito che il genitore esercita sul figlio naturale riconosciuto la patria potestà e che l'assunzione

della tutela, anche nel caso dell'avo o del prossimo congiunto dell'interdetto, non si verifica più *ope legis*, ma in forza di un provvedimento del giudice. Sotto tale riflesso si discute, pertanto, da una parte della dottrina, se la innovazione legislativa spieghi influenza anche nel campo di applicazione della norma incriminatrice, quanto alle persone cui il precetto penale si rivolge.

Orbene, allo scopo di aggiornare la disposizione e di meglio precisare i limiti entro i quali ha valore, si è soppressa la locuzione « tutela legale », in modo che risulti ben chiaro che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del genitore legittimo o naturale e dell'affiliante (perchè l'ordinamento giuridico attuale attribuisce a queste persone la patria potestà cui la disposizione fa richiamo), e non più rispetto a quei soggetti che per il codice del 1865 esercitavano la tutela legale, per i quali sembra eccessivo far seguire una responsabilità penale all'inoservanza degli obblighi tutelari.

Nel secondo comma dell'articolo, al numero 2°, è stata poi estesa l'incriminazione anche all'adottante ed all'affiliante, che malversano o dilapidano i beni dell'adottato o dell'affiliato, e nel numero 4° si è ugualmente previsto il caso della mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza all'adottato o allo affiliato di età minore da parte dell'adottante e dell'affiliante.

91. — Per coordinare gli articoli 573 (*Sottrazione consensuale di minorenni*) e 574 (*Sottrazione di persone incapaci*) col codice civile del 1942 e con le modificazioni apportate in altre disposizioni, si è ritenuto di estendere le due ipotesi criminose anche al caso in cui il minore o l'incapace sia sottratto all'adottante o all'affiliante, stante i poteri che la legge accorda a costoro.

A tal fine nell'articolo 573 si sono sostituite alle parole « al genitore esercente la patria potestà » le altre « a chi esercita i diritti inerenti alla patria potestà », e si è aggiunto un terzo comma per regolare il diritto di querela.

Nell'articolo 574, per gli stessi motivi, è stata apportata analoga sostituzione e si è ag-

giunto un comma per disciplinare, anche in questo caso, il diritto di querela.

## TITOLO XII

### DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

92. — La più rilevante modificazione apportata ai delitti preveduti da questo titolo — a parte il ripristino delle lesioni preterintenzionali — riguarda l'omicidio aggravato, essendosi rielaborati gli articoli 576 e 577 del codice, per coordinarli con la soppressione della pena di morte. Ed infatti, mentre per i casi più efferati il legislatore del 1930 prevedeva nell'articolo 576 la pena capitale e in quello successivo l'ergastolo, concorrendo le circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 577, con l'abolizione della pena di morte la sanzione oggi applicabile nei casi previsti dalle due disposizioni, quantunque di diversa gravità, è la reclusione perpetua.

Orbene, nel presupposto che l'ergastolo debba mantenersi per le più gravi manifestazioni di criminalità, si è ritenuto che tale sanzione ben si adegui a quegli omicidi, la consumazione dei quali dimostra nel colpevole un sommo grado di perversità e la cui efferatezza determina nella coscienza sociale una profonda e duratura impressione, tanto da reclamare l'applicazione della più severa delle pene.

Ciò posto, si è stati d'avviso di prevedere la pena dell'ergastolo in soli tre casi, per i quali le circostanze che li accompagnano costituiscono indice sicuro della maggiore pericolosità del delinquente. Il primo, corrispondente al numero 1° dell'attuale disposizione, ha riguardo all'omicidio aggravato per il concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61. Sulla intrinseca gravità di queste forme di omicidio non sorgono dubbi, rivelando esse nell'agente una maggiore insensibilità morale, come nel caso dell'uccisione commessa a scopo di rapina o della soppressione del testimone o della vittima per assicurarsi l'impunità. Nel numero 2°, l'ergastolo è sembrato sanzione applicabile nel caso dell'omicidio in danno dell'ascendente o

del discendente; nè si è ritenuto in questa ipotesi, data la qualità della vittima, di richiamare anche, come è nell'attuale numero 2° dell'articolo 576, il concorso delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, ovvero l'uso di sostanze venefiche, o di mezzi insidiosi o la premeditazione del delitto.

L'ultima circostanza, in cui trova applicazione la pena dell'ergastolo, è quella dell'omicidio cagionato nell'atto di commettere congiunzione carnale od atti di libidine violenti, delitto questo che rappresenta manifestazione di una criminalità impressionante e denota nel colpevole un tal grado di perversità, da richiedere la reclusione perpetua per il grave allarme sociale che suscita, e ne sono prova taluni delitti verificatisi in questi ultimi anni.

Per quanto attiene invece alle circostanze di cui all'articolo 577 del codice, va segnalato che nella prima parte, in cui si è prevista la reclusione da ventiquattro a trenta anni, sono state richiamate le circostanze indicate nel vigente articolo ai numeri 2° (sostanze venefiche o altro mezzo insidioso), 3° (premeditazione) e 4° (concorso delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61). Non si è invece richiamata la circostanza contemplata nel n. 1° (omicidio in danno del discendente o ascendente), in quanto tale ipotesi è stata considerata, come si è visto, nell'articolo 576. In detto articolo, ai numeri 5° e 6°, si è peraltro fatta menzione delle circostanze ora prevedute nell'articolo 576 ai numeri 3° (omicidio del latitante) e 4° (omicidio dell'associato a delinquere). Per ovvii motivi di proporzione è stata inoltre stabilita nel numero 1° la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni — attualmente comminata soltanto per l'omicidio commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o contro un affine in linea retta — anche nel caso di omicidio commesso contro l'affiliante o l'affiliato.

Nell'ultimo comma dell'articolo 577, di nuova formulazione, l'ergastolo è stato poi stabilito qualora concorrano due o più delle circostanze indicate nella disposizione in esame.

93. — Quanto al delitto di lesioni, si è modificato il capoverso dell'articolo 582 del codice, nel senso che, se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 576, n. 2° e nello articolo 577, n. 1° (testi modificati), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Con tale nuovo precetto si è inteso accogliere una riforma sollecitata da ogni parte, nel senso di limitare l'intervento d'ufficio del giudice penale nell'ambito di contrasti attinenti alla ristretta cerchia familiare. Un tale intervento, secondo la formulazione attuale dell'articolo 582, può spesso inasprire — come la pratica giudiziaria ha largamente dimostrato — anzichè sopire i cennati contrasti, rendendo il più delle volte impossibile la conciliazione tra coloro che hanno turbato la unità della comune famiglia, nonostante ogni desiderio di pacificazione, che trova un ostacolo insormontabile nelle gravi conseguenze che si ricollegano alla condanna penale.

È parso quindi opportuno stabilire che il delitto di lesione sia punibile, qualora la malattia derivatane non abbia una durata superiore ai dieci giorni, a querela della persona offesa, che sia ascendente, discendente, coniuge, fratello, sorella, padre adottivo o madre adottiva, o figlio adottivo, affiliante, affiliato, o affine in linea retta rispetto all'autore del reato.

Com'è poi ovvio, resta ferma la perseguibilità in ogni caso in cui alle lesioni tra parenti accedono quelle ulteriori aggravanti che rendono, di per sè, il reato perseguibile di ufficio, anche se le lesioni siano guarite entro dieci giorni.

94. — Altra importante innovazione è stata apportata all'articolo 583, essendosi introdotto in tale norma un ulteriore capoverso, il quale stabilisce che « se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita ».

Al riguardo è a ricordare che il codice penale del 1889 stabiliva nell'articolo 374, per tutte le ipotesi di lesione, che se il fatto aves-

se ecceduto il fine propostosi dal colpevole la pena era diminuita da un terzo alla metà. Il codice attuale non riproducesse tale norma in quanto l'elemento costitutivo del delitto di lesioni, su cui deve riflettersi la volontà del colpevole, è la lesione personale, mentre ogni aggravamento della malattia, come ogni conseguenza permanente sull'integrità fisica, rappresentano circostanze aggravanti, che sono addebitate al colpevole prescindendo dalla sua volontà di produrle. Alla stregua di tale criterio non si ritenne quindi possibile mantenere il così detto reato di lesioni preterintenzionali, che presuppone un rapporto tra la gravità delle lesioni cagionate e la specifica intenzione del colpevole.

Senonchè imprescindibili esigenze pratiche e la modificata disciplina delle circostanze aggravanti, che non operano più oggettivamente essendosi richiesto, affinchè siano valutate a carico dell'agente, che questi le abbia volute, hanno imposto un'attenta revisione del problema.

Alla introduzione di una norma, che riproduca testualmente quella dell'articolo 374 del codice Zanardelli, si oppone il rilievo che detto codice accoglieva un ampio e non ben definito concetto di preterintenzione — comprensivo di tutte le ipotesi di conseguenze più gravi derivanti da una condotta diretta a cagionare un determinato evento — non rispondente a quello di poi accolto dal codice in vigore e tenuto fermo dall'attuale disegno. Per entrambi, infatti, in conformità dell'indole del reato preterintenzionale, occorre che l'evento non voluto debba essere più grave e diverso da quello voluto, anche se la lesione giuridica debba progredire, divenendo più grave, nella stessa specie e nello stesso genere di beni penalmente tutelati. In conseguenza di ciò non può parlarsi di preterintenzionalità rispetto alla lesione più grave, in quanto questa è, in definitiva, una circostanza aggravante del delitto di lesioni, e non già evento di un delitto diverso, ed essa quindi non determinerebbe, se fosse investita dal dolo, il passaggio ad un diverso titolo delittuoso.

Queste considerazioni hanno perciò indotto, per ragioni di aderenza al sistema, a pre-



vedere nell'articolo 584-bis le lesioni preterintenzionali solo come effetto non voluto di un'azione diretta a percuotere.

Invece, per l'ipotesi in cui da un fatto diretto a ledere derivi, quale conseguenza non voluta, una lesione grave o gravissima, si è stabilito che la pena comminata per le aggravanti è diminuita, tenuto conto che, in casi siffatti, si ha nel colpevole un atteggiamento psicologico che è, per molti aspetti, sostanzialmente identico a quello proprio della preterintenzione.

Con tale modifica, nel mentre la legge penale viene ad aderire a quelle istanze sociali, che reclamano una diminuzione di pena qualora la lesione prodotta risulti più grave di quella che era nell'intenzione dell'agente, non si apportano deroghe al rigore sistematico del codice, pur realizzandosi concretamente quel medesimo risultato cui si perviene con la nuova figura della lesione preterintenzionale, così come disciplinata nel ricordato articolo 584-bis.

95. — Va rilevato per ultimo, circa le modificazioni proposte in tema di lesione personale, che sostanzialmente immutato è rimasto l'articolo 585, che prevede le circostanze aggravanti speciali di tale delitto. Essendosi però modificati gli articoli 576 e 577, per quanto attiene alle circostanze in essi indicate, ne consegue una diversa disciplina quanto agli aumenti di pena contemplati nella disposizione.

Nella norma si è poi fatto richiamo, per l'aggravamento di pena, anche all'articolo 584-bis di nuova formulazione. Uguale richiamo è stato inserito, per ovvie esigenze di coordinamento, nel terzo comma dell'articolo 587, concernente l'omicidio e la lesione personale a causa di onore.

96. — Il crescente moltiplicarsi dei delitti colposi ha suggerito l'opportunità di esaminare il problema della rispondenza delle attuali sanzioni ai delitti preveduti negli articoli 589 e 590 del codice. È noto, infatti, come sia generalmente avvertita dalla comune coscienza l'esigenza di un regime penale più rigido per i delitti colposi che spesso incidono ampia-

mente nel mondo sociale, nel quale l'uomo deve, per principio, operare sempre con diligenza, al fine di evitare che la propria condotta produca danni o metta in pericolo beni ed interessi di singoli e della collettività.

Il problema riflette poi, in particolare, la vasta gamma dei delitti colposi relativi alla circolazione stradale (le cifre di questi ultimi anni ne sono prova eloquente), per i quali si impone una più rigorosa repressione, trovando tali reati quasi sempre la loro causa in una inescusabile mancanza di attenzione o in gravi forme di imprudenza, che dimostrano la scarsa sensibilità e l'assoluta mancanza di civismo in chi ha il dovere di comportarsi con prudenza e somma diligenza.

Va osservato ancora che la pena detentiva per l'omicidio colposo stabilita nell'articolo 589, se nel massimo può ritenersi adeguata, quanto al suo minimo si presenta inferiore a quella prevista nello stesso codice per ipotesi di minore gravità. E se, d'altro canto, è vero che la pena della reclusione nel reato in esame è superiore, sia pure lievemente, al minimo edittale preveduto nell'articolo 371 dal codice Zanardelli, è da considerare anche che taluni fatti colposi — e precisamente quelli che maggiormente oggi reclamano una più severa sanzione — non potevano essere presi in considerazione in tempi lontani.

Ciò posto, si è elevato per l'omicidio colposo il minimo edittale della pena della reclusione a un anno. Circa le lesioni personali, invariata è rimasta la sanzione nel caso di lesione semplice (la multa è stata adeguata al coefficiente di moltiplicazione seguito per le pene pecuniarie); per la lesione grave, la pena della reclusione è stata elevata nel massimo a un anno; quanto alla lesione gravissima è stata prevista unicamente la pena detentiva, anziché seguire il criterio alternativo cui si ispira la norma in vigore.

Nell'articolo 589 è stato infine eliminato l'ultimo comma, che fissa per l'omicidio colposo in dodici anni la pena massima applicabile a chi con un'azione od omissione colposa cagiona la morte di più persone ovvero la morte di una persona e la lesione personale di altri; e analogamente si è soppresso lo ultimo comma dell'articolo 590, che stabilisce

per le lesioni colpose il limite massimo della reclusione in cinque anni. Tali disposizioni sono oggi giustificate dall'intento di evitare che la rigida applicazione del criterio del cumulo materiale, adottato dal codice, tanto per il concorso materiale quanto per quello formale di reati, possa condurre ad irrogare, nelle ipotesi accennate, pene eccessive.

Orbene, essendosi stabilito nell'articolo 81 che nel caso di concorso formale omogeneo od eterogeneo si può contenere la sanzione in limiti più ristretti, le disposizioni in esame non presentano più alcuna utilità per il fine proposti dal legislatore.

97. — Nell'articolo 591 (*Abbandono di persone minori o incapaci*), in attuazione del criterio seguito in altre disposizioni, si è aggiunta nell'ultimo comma la previsione dell'abbandono anche da parte dell'affiliante o dell'affiliato.

98. — L'articolo 596 del codice, integrato dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, regola la prova liberatoria nei delitti di ingiuria e diffamazione. Stabilisce la norma che quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, l'offensore può provare la verità del fatto nel procedimento penale: se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; ovvero quando contro la persona offesa è tuttora aperto o si inizia un procedimento penale; ovvero quando il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda allo accertamento della verità del fatto. La disposizione ha subito nell'attuale disegno alcune innovazioni al fine di ottenere una migliore formulazione dell'articolo e di regolare più compiutamente la prova liberatoria.

Va innanzi tutto rilevato che nel primo comma si è soppressa la locuzione «il colpevole», che sta ad indicare l'autore dell'imputazione, essendo apparso contraddittorio qualificare «colpevole» l'offensore ed ammetterlo, ad un tempo, a provare la verità del fatto «a sua discolpa».

Quanto poi al numero 1° del secondo comma, in conformità del pensiero espresso da

autorevoli correnti dottrinarie, si è ritenuto opportuno di ammettere la prova della verità del fatto anche quando l'offeso sia incaricato di un pubblico servizio, giacché pure in questo caso la prova risponde a ben precisi interessi di ordine pubblico, stante la qualità rivestita dal soggetto verso cui si indirizza l'offesa. Non si è ritenuto invece di accogliere la proposta di estendere la prova liberatoria anche all'ipotesi in cui la parte lesa riveste la qualifica di candidato ad uffici pubblici di elezione popolare, ed il delitto sia commesso durante il periodo elettorale, non presentando la *exceptio veritatis* in tal caso un interesse così rilevante da giustificare la legittimità di accertamenti su fatti che, nella specie, riflettono la vita privata della persona.

Nello stesso comma si è ritenuto da ultimo opportuno specificare che, qualora la persona offesa sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ed il fatto ad essi attribuito si riferisca all'esercizio delle funzioni o del servizio, la prova liberatoria è ammessa anche quando l'offeso abbia cessato dalle funzioni o dal servizio.

Al riguardo si è giustamente osservato che la specificazione si presenta necessaria, poiché, se è vero che generalmente si ritiene che la *exceptio veritatis* debba ammettersi pure nell'ipotesi in cui le funzioni o il servizio siano cessati, tuttavia non mancano pareri discordanti che hanno trovato eco in alcune pronunce della giurisprudenza. Nè la questione può ritenersi, d'altro canto, risolta sulla base dell'articolo 360 del codice, per il quale, quando la legge considera la detta qualità come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questa, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Ed infatti, nella specie, la qualifica anzidetta non è nè elemento costitutivo, nè circostanza aggravante, ma solo il presupposto per l'ammissione della prova liberatoria.

Al fine di colmare una lacuna segnalata da più parti, e tenuto conto delle critiche tecniche che sono state mosse all'attuale formula

legislativa, quanto all'ultimo comma dell'articolo si è disposto che la prova della verità del fatto può risultare anche dal decreto di condanna e da una sentenza di proscioglimento, emessa in istruttoria o in dibattimento, per perdono giudiziale: e ciò in considerazione che tali sentenze, nonostante la loro formula assolutoria, presuppongono l'accertamento della verità del fatto.

In quest'ultimo comma si è poi soppressa la locuzione « salvo che i modi usati non rendano per sè stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero delio articolo 595, comma secondo », contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 288, che, sotto questo aspetto, si ricollega al disposto del terzo comma dell'articolo 394 del codice 1889. È noto che con tale riserva si sono volute punire quelle offese generiche, le quali, sebbene recate contestualmente all'attribuzione di uno specifico fatto ingiurioso o diffamatorio, costituiscono un di più non necessariamente attinente al fatto stesso, poichè anche quando le accuse sono vere, « non si può ammettere che si trasformino in contumelia contro alcuno per colpe che possono essergli imputabili » (Relazione al codice 1889, n. CXVII, pagina 150).

Al rilievo si è ora opposto — ed alle osservazioni non può non aderirsi — che la locuzione può prestarsi ad erronee interpretazioni, nel senso di ritenere punibili offese che invece non hanno alcuna autonomia, in quanto si ricomprendono nella specifica attribuzione ingiuriosa o diffamatoria. Che se poi si tratta — e l'accertamento è demandato al giudice — di offese effettivamente tra loro autonome ed indipendenti, tali, cioè, che non abbiano alcuna connessione con il fatto determinato, sembra evidente che quest'ultimo non possa trarre seco anche l'impunità delle prime.

99. — Dopo l'articolo 596-bis del codice è stato inserito l'articolo 596-ter (*Giurì d'onore*). Esso corrisponde esattamente al secondo comma dell'attuale articolo 596, che si è trasferito in una norma a sè per necessità di sistema, allo scopo di disciplinare nell'articolo

596, in modo organico, la prova liberatoria nei delitti contro l'onore.

100. — Altra norma modificata in questo titolo è l'articolo 597 (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*) nel quale si è incluso tra i titolari del diritto di querela, accanto all'adottante e all'adottato, anche l'affiliante e l'affiliato.

101. — Nell'articolo 606, concernente l'arresto illegale, si è estesa la previsione della norma all'analogo caso del fermo eseguito dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Con ciò si è espressamente codificata una interpretazione che già la dottrina e la giurisprudenza avevano data alla norma.

Analoga estensione è stata operata nello articolo 608, ove si è aggiunta anche la previsione degli atti arbitrari, già preveduta nello articolo 152 del codice del 1889.

### TITOLO XIII

#### DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

102. — Nell'articolo 624, che dà la nozione del furto, si è aggiunto un comma, nel quale si è precisato che il delitto sussiste anche quando la cosa mobile sottratta faccia parte di una eredità non accettata. La disposizione — prevista dal codice 1889 — non fu riprodotta nella norma vigente, giustificandosene la soppressione con la inutilità di una esplicita dichiarazione legislativa al riguardo.

Tuttavia qualche incertezza, manifestatasi, fra l'altro, presso talune magistrature di merito, consiglia oggi di riprodurre l'analogo disposizione del codice abrogato. Con ciò rimane fuori dubbio che sia punibile a titolo di furto chi si impossessi, ad esempio, di cosa sottratta ad un cadavere rinvenuto in una pubblica strada, ovvero di cosa sottratta nella abitazione di un defunto, che viveva solo e lontano dai propri parenti, e così via, e nel contempo si evita che la giurisprudenza riconduca tali casi nell'ambito dell'articolo 624

attraverso una interpretazione non rigorosamente esatta della legge.

103. — Per quanto attiene alle aggravanti specifiche del delitto di furto, è stato rilevato come il sistema attuale possa talora, anche quando il giudice si ispiri a criteri misurati, condurre a condanne non del tutto proporzionate alla effettiva rilevanza del fatto commesso.

Si è ritenuto, pertanto, di diminuire il massimo della pena edittale, stabilita nel primo comma dell'articolo 625 (riducendola ad anni cinque).

Un criterio più mite si è ritenuto inoltre di stabilire nel caso di concorso di una sola circostanza aggravante, preveduta nel presente articolo, con una o più delle circostanze previste dall'articolo 61, fissandosi la pena della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a lire quattrocentomila. Nel nuovo testo la sanzione risulta così meglio proporzionata al fatto, considerata la diversa gravità delle circostanze che accompagnano l'ipotesi tipica del reato.

104. — Il progressivo sviluppo delle attività umane e l'intensificarsi dei rapporti economici hanno, di riflesso, apportato un notevole aumento nel numero dei delitti fraudolenti contro il patrimonio, di cui tipico è quello di truffa.

La fantasia e l'abilità dei truffatori, che fra i delinquenti sono, di regola, quelli dotati di maggior versatilità e intelligenza, fanno sì che le fogge in cui oggi si presenta questo reato siano innumerevoli e svariatissime, mentre, all'incontro, deficiente si presenta la sua repressione, quanto alla sanzione comminata, che è una debole remora per frenare la studiata malizia di una larga schiera di disonesti, che allarga viepiù il campo della propria criminosa attività.

È chiaro che l'evolversi dei costumi e il modo di concepire i rapporti sociali ha avuto notevole ripercussione nella formulazione legislativa di tale delitto, essendosi il suo concetto ampliato rispetto all'abrogato codice, per comprendervi nuovi fatti che, altrimenti,

ne sarebbero rimasti esclusi. Ma, per converso, a questa maggior tutela del cittadino dai frodatori non è seguita poi una più idonea sanzione, specie se si considerano le maggiori pene stabilite per altri reati contro il patrimonio, come nel caso del furto, che raramente — stante il sistema delle aggravanti — si presenta senza il concorso di circostanze.

Per i suesposti rilievi, e in considerazione della maggiore temibilità che va assumendo questa forma di delinquenza, si è ritenuta opportuna una più severa repressione penale delle frodi. Eppertanto si è stabilita per la forma semplice del reato la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire sessantamila a seicentomila e per la forma aggravata, di cui al secondo comma, la reclusione da due a sei anni e la multa da lire centomila a ottocentomila.

105. — Per motivi di coordinamento, infine, nel numero 2° del primo comma dell'articolo 643 si è fatta menzione, accanto all'adottante e all'adottato, dell'affiliante e dell'affiliato, seguendo il criterio accolto in altre disposizioni.

## LIBRO TERZO

### DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

106. — Modificazioni hanno subito gli articoli 669 e 671, relativi, l'uno all'esercizio abusivo di mestieri girovagli e l'altro all'impiego di minori nell'accantonaggio.

Nel primo si è preveduta, oltre all'inosservanza delle prescrizioni della legge, l'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità, essendo evidente che la tutela penale debba estendersi anche ai casi nei quali il soggetto trascuri di ottemperare alle condizioni cui è subordinata la concessione della licenza nel caso singolo.

Si è inoltre estesa, in tale articolo, la tutela penale anche alla ipotesi d'impiego di minori degli anni diciotto in mestieri girovagli, diversamente dalla norma vigente, che per tale impiego stabilisce, qualora il minore

non abbia la licenza e non siano osservate le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la punibilità soltanto del genitore o del tutore. È stato giustamente considerato che la tutela del minore debba essere la più ampia possibile e perciò la sanzione penale è d'uopo che sia applicata a chiunque impiega il minore degli anni diciotto nel mestiere girovago, senza che, beninteso, siasi ottenuta la licenza e senza che siano state osservate le altre prescrizioni.

Nell'articolo 671, per i motivi indicati a proposito di precedenti disposizioni, si è fatta menzione, oltre che del genitore e del tutore, anche dell'adottante e dell'affiliante, disponendo, di conseguenza, che la condanna per tale contravvenzione importa la sospensione dall'esercizio della tutela e dei poteri inerenti alla patria potestà.

107. — Le modificazioni apportate all'articolo 683, relativo alla pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete delle Ca-

mere, e quelle all'articolo 684, circa la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, riflettono unicamente la sanzione prevista per entrambi i reati, essendosi stabilita, alternativamente, la pena dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila, e ciò in quanto la attuale misura della pena è sembrata inadeguata ai particolari interessi tutelati dalle norme in parola.

108. — Infine, in ossequio alle esigenze già poste in rilievo a proposito dell'articolo 528-bis, si è ritenuto di aggiungere all'articolo 725 un capoverso che punisce con la pena già comminata dalla vigente norma l'affissione o esposizione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di disegni, immagini od oggetti figurati che offendono la pubblica decenza, considerati in relazione alla particolare sensibilità dei minori in età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2 (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Art. 4 (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

## Art. 2.

L'articolo 8 del Codice penale è abrogato.

## Art. 3.

Gli articoli 9, 10, 11, 13 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9 (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 (*Delitto dello straniero all'estero*). Lo straniero, che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3° l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal

Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 11. (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 13 (*Estradizione*). — L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

1° che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e da quella dello Stato richiedente;

2° che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;

3° che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge;

4° che non concerna un cittadino, salvo che sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

5° che non si tratti di reato politico nè di reato a questo connesso;

6° che in ogni caso non risulti che la estradizione sia richiesta per una finalità politica.

Agli effetti della legge penale, è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici.

#### Art. 4.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 13-bis (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Sta-

to italiano, per l'extradizione da uno all'altro Stato estero, può essere permesso dal Ministro della giustizia, sempre che accerti:

1° che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente;

2° che concorrano le condizioni previste dai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 13.

#### Art. 5.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17 (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° l'ergastolo;

2° la reclusione;

3° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

#### Art. 6.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.

#### Art. 7.

Gli articoli 23, 32, 34, 36 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 23 (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a venticinque anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato alla reclusione può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Art. 32 (*Interdizione legale*). — Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa inoltre la perdita della patria potestà, anche dell'adottante sull'adottato, la perdita dei di-

ritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, nonchè la perdita della potestà maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anchè dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale.

**Art. 34** (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — la legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della potestà maritale.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o con abuso della potestà maritale importa la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o del-

la moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale.

**Art. 36** (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.

#### Art. 8.

L'articolo 38 del codice penale è abrogato.

#### Art. 9.

Gli articoli 41, 51 e 56 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 41** (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena può essere diminuita se le cause preesistenti o simultanee erano ignote al colpevole, ovvero se le cause sopravvenute erano indipendenti dalla sua azione od omissione e da lui non previste, sempre che esse abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.



Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 51 (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato.

Art. 56 (*Delitto tentato*). — Chi, al fine di commettere un delitto, compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o lo evento non si verifica.

Nel caso di atti preparatori di particolare gravità, il giudice può ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

#### Art. 10.

Gli articoli 59, 60, 61, 62, 62-bis, 65, 67, 73, 81, 82, 83, 92, 94, 114, 116, 117, 118,

142, 146, 147 e 148 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 59 (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute. Nondimeno, le circostanze aggravanti inerenti alla persona del colpevole e quelle che riguardano l'età e le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa, sono valutate a carico dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le circostanze di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60 (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Nondimeno, sono valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Art. 61 (*Circostanze aggravanti*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3° l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5° l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7° l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

8° l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Art. 62 (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riu-

nioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale, o delinquente per tendenza, o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4° l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5° l'aver, prima dell'apertura del dibattimento, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del termine anzidetto e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze precedenti, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora queste siano tali da giustificare una diminuzione della pena. Se dette circostanze sono più, esse si considerano, ad ogni effetto, come una sola.

Art. 65 (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

2° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 67 (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 73 (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena dell'ergastolo, e, se trattasi di delitti commessi da minori degli anni diciotto, quella di anni trenta di reclusione.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 81 (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si considerano come un solo reato e l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da questo articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Art. 82 (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere,

salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni degli articoli 59 e 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 83 (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 92 (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 94 (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stu-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 114 (*Circostanze attenuanti*). — Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

La pena può essere altresì diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

Art. 116 (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Tuttavia, se il reato commesso è più grave di quello voluto, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione in misura non inferiore a quindici anni e le altre pene sono ridotte fino alla metà.

Se si commette altresì il reato voluto, si applicano le disposizioni sul concorso dei reati.

Art. 117 (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Art. 118 (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano, salvo che si tratti di circostanze che riguardano l'età o le altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.

Art. 142 (*Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 146 (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1° se deve aver luogo contro donna incinta;

2° se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2° il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Art. 147 (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1° se è presentata domanda di grazia;

2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o psichica;

3° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 148 (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale sopravviene al condannato una infermità psichica che sia ritenuta incompatibile con la permanenza del condannato negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena e, se trattasi di pena temporanea, è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

#### Art. 11.

Gli articoli 151, 157, 162, 163, 164, 168, 169 e 175 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 151 (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto della amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione ad una delle Camere della proposta di legge di delegazione al Presidente della Repubblica, salvo che sia indicata una data anteriore.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 157 (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1° in trenta anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

2° in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3° in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4° in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

5° in sei anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

6° in quattro anni, se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano

anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Art. 162 (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria in misura non superiore a lire un milione e ottocentomila, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere altresì concessa quando sono inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore ad un anno ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi diciotto.

I limiti stabiliti dalla disposizione precedente sono triplicati se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto e sono raddoppiati per chi ha compiuto gli anni settanta.

Art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1° a chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2° allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 168 (*Revoca della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1° commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2° riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

Tuttavia, nel caso preveduto dal numero 2° di questo articolo, qualora si tratti di condanna a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, non superi i limiti di cui all'articolo 163, il giudice può escludere la revoca estendendo il beneficio alla nuova condanna.

Art. 169 (*Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto*). — Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto il giudice crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando sono inflitte congiuntamen-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Art. 175 (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva per un tempo non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella sentenza ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando sono inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.

## Art. 12.

Dopo l'articolo 177 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 177-bis (*Liberazione condizionale per i minori*). — La liberazione condizionale dei condannati, che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, può essere ordinata in qualunque momento dell'esecu-

zione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

Il decreto di concessione può stabilire che, in luogo della libertà vigilata, sia applicato al liberato condizionalmente l'internamento in un riformatorio giudiziario, se è tuttora minore degli anni ventuno, o l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se è maggiore di tale età.

Se per il liberato condizionalmente fu disposto l'internamento in un riformatorio giudiziario, in una colonia agricola o in una casa di lavoro, il tempo trascorso in tali stabilimenti è computato nella durata della pena.

## Art. 13.

Gli articoli 178, 179, 180, 184, 189, 207, 210, 219, 220, 222, 224 e 225 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 178 (*Riabilitazione*). — Chi è stato condannato per uno o più reati è dichiarato riabilitato quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo seguente.

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale derivante dalla condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179 (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale, professionale o per tendenza; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni diciotto. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2° che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza

di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da fare ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3° che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4° che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quelle della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato.

Art. 180 (*Revoca della sentenza di riabilitazione*). — La riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave.

Fuori del caso preveduto dalla disposizione precedente, la riabilitazione può essere revocata, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133, se la persona riabilitata commette un delitto non colposo.

Art. 184 (*Estinzione di pene nel caso di concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee*). — Nel caso di concorso dello ergastolo con pene detentive temporanee, qualora la pena dell'ergastolo sia estinta e il condannato abbia già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del primo comma dell'articolo 72, la pena non estinta, o quella risultante dal cumulo delle altre pene non estinte, è ridotta della metà; è ridotta di un terzo, se l'isolamento diurno è stato subito non interamente, ma in misura superiore alla metà. Le pene detentive temporanee sono in ogni caso estinte se il condannato è stato detenuto per trenta anni.

Se, per effetto di una causa estintiva, non devono essere scontate le pene detentive temporanee, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno stabilito nella prima parte dell'articolo 72. Qualora le pene detentive debbano essere scontate solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi.

Art. 189 (*Ipoteca legale; sequestro*). — Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili.

Art. 207 (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita



dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può, con decreto del Ministro della giustizia, essere revocata o commutata, se detentiva, in una misura di sicurezza personale non detentiva.

**Art. 210 (Effetti della estinzione del reato o della pena).** — L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

**Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia).** — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena

diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

**Art. 220 (Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena).** — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia.

**Art. 222 (Ricovero in un manicomio giudiziario).** — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di

proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dello articolo stesso.

**Art. 224 (Minore non imputabile).** — qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98.

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto non imputabile, se per il delitto la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

**Art. 225 (Minore imputabile).** — Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato

in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.

In qualunque momento dell'esecuzione della pena il giudice di sorveglianza può ordinare che il minore sia, per il periodo della pena residua, ricoverato in un riformatorio giudiziario. Il tempo trascorso in tale stabilimento è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena. L'anzidetta sostituzione è revocata quando il minore compie gli anni ventuno, e per l'effetto di essa non resta assorbito il ricovero in riformatorio giudiziario disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero obbligatoriamente previsto dalla legge.

Durante l'esecuzione del ricovero, al quale il minore è sottoposto in sostituzione della esecuzione della pena, resta salva la facoltà del giudice di applicare una misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 205, numero 1° del capoverso.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nel riformatorio giudiziario.

#### Art. 14.

Gli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 241 (Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato).** — Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

Art. 242 (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*). — Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta qualunque servizio per le forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato *cittadino* anche chi ha perduto per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati *Stati in guerra* contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di beligeranti.

Art. 243 (*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*). — Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

Art. 244 (*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*). — Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della

reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 247 (*Favoreggiamento bellico*). — Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo.

Art. 253 (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*). — Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 255 (*Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato*). — Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 256 (*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*). — Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello

Stato debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 257 (*Spionaggio politico o militare*). — Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica l'ergastolo:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 258 (*Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione*). — Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 261 (*Rivelazione di segreti di Stato*). — Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la

efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore ad anni ventuno; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, lo ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Art. 262 (*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*). — Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

#### Art. 15.

Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 262-bis (*Controspionaggio*). — Se il colpevole di taluno dei delitti preveduti da-

gli articoli 256, 260, 261 e 262 ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano, la pena può essere diminuita.

#### Art. 16.

Gli articoli 263 e 265 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 263 (*Utilizzazione dei segreti di Stato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nello interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Art. 265 (*Disfattismo politico*). — Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1° se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligence con lo straniero.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligence col nemico.

#### Art. 17.

Gli articoli 270, 271 e 272 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 270 (*Associazioni dirette a mutare l'ordinamento costituzionale dello Stato*). —

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 271. (*Associazioni antinazionali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere la coscienza nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 272 (*Propaganda ed apologia per mutare l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per mutare violentemente lo ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere la coscienza nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

#### Art. 18.

Gli articoli 273 e 274 del codice penale sono abrogati.

#### Art. 19.

Gli articoli 284, 285, 286, 287, 289, 295, 301, 302, 313, 314, 315, 317, 319, 341 e 342 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 284 (*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*). — Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Art. 285 (*Devastazione, saccheggio e strage*). — Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo.

Art. 286 (*Guerra civile*). — Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Art. 287 (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*). — Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno; ed è punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Art. 289 (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1° al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2° alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3° alla Corte costituzionale o all'Ordine giudiziario l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 295 (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*). — Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo.

Art. 301 (*Concorso di reati*). — Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, non si applicano le norme del reato complesso.

Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*). — Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si può procedere senza l'autorizzazione delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio è diretto. Se il delitto è commesso contro la Corte Costituzionale non si può procedere senza la autorizzazione della Corte stessa. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 314 (*Peculato*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tuttavia, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea. Tale disposizione si applica anche nel caso di delitto tentato, se la pena inflitta è inferiore a tre anni.

Art. 315 (*Malversazione a danno di privati*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile, non appartenente alla pubblica Amministrazione,

di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Si applicano le disposizioni dei capoversi dell'articolo precedente.

Art. 317 (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni o del suo servizio, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire centotrentamila.

Si applicano le disposizioni dei capoversi dell'articolo 314.

Art. 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*). — Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire centotrentamila a ottocentomila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onoreficenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire un milione, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla reclusione o a pena più grave.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omissso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1° se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2° se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dei casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità o le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila.

Art. 342 (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

#### Art. 20.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti preveduti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa, eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni.

#### Art. 21.

L'articolo 364 del codice penale è abrogato.

#### Art. 22.

Gli articoli 368, 371, 374, 375, 378, 380, 382, 386 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 368 (*Calunnia*). — Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa già un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave.

Art. 371 (*Falso giuramento della parte*). — Chiunque, come parte in un procedimento civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 374 (*Frode processuale*). — Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione



di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso, al fine di trarre in inganno il giudice, il pubblico ministero o il perito; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

**Art. 375 (Circostanze aggravanti).** — Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna non superiore a ventiquattro anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave.

**Art. 378 (Favoreggiamento personale).** — Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione o una pena più grave, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire duecentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

**Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele).** — Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni

e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata:

1° se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

2° se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire quattrocentomila, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la reclusione superiore a cinque anni o pena più grave.

**Art. 382 (Millantato credito del patrocinatore).** — Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

**Art. 386 (Procurata evasione)** — Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da due a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla reclusione per ventiquattro anni o a pena più grave.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1° se il colpevole è un prossimo congiunto;

2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

#### Art. 23.

Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente :

Art. 387-bis (*Ribellione e tumulto di arrestati o detenuti*). — Gli arrestati o detenuti legalmente per un reato, che in numero di dieci o più si ribellano e si abbandonano a tumulti, sono puniti, per ciò solo, qualora non obbediscano alla intimazione di rientrare nell'ordine, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dagli assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori della ribellione la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

#### Art. 24.

Gli articoli 422, 438, 439, 452, e 519 del codice penale sono sostituiti dai seguenti :

Art. 422 (*Strage*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Nel caso di morte di una sola persona, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se è cagionata lesione personale ad una o più persone, si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Per il solo fatto di porre in pericolo la pubblica incolumità con atti diretti a uccidere, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 438 (*Epidemia*). — Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi

patogeni è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo.

Art. 439 (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*). — Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo.

Art. 452 (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito :

1° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono l'ergastolo;

2° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi per i quali esse stabiliscono la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Art. 519 (*Violenza carnale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto :

1° non ha compiuto gli anni quattordici;

2° non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore o l'adottante o l'affiliante, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni

di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3° è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4° è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

#### Art. 25.

Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 528-bis (*Pubblicazioni che offendono la sensibilità dei minori*). — Chiunque affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini od oggetti figurati i quali offendono il pudore secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e le esigenze della loro tutela morale, è punito a norma dell'articolo precedente.

#### Art. 26.

La parola « stirpe » del Titolo X del Libro secondo del codice penale è sostituita dalla parola « generazione » e gli articoli 541, 542, 549 e 550 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 541 (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà o la perdita della potestà maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore, di adottante, di affiliante o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 542 (*Querela dell'offeso*). — I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La remissione non produce effetto se è fatta dopo l'apertura del dibattimento.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1° se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, dall'adottante, dall'affiliante, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2° se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 549 (*Morte o lesione della donna*). — Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da sei a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.

Art. 550 (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — Chiunque somministra ad una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583, prima parte e primo capoverso, e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, se deriva la morte la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; negli altri casi la pena è ridotta alla metà.

#### Art. 27.

Gli articoli 564, 565, 569, 570, 573, 574, 576, 577, 582 e 583 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 564 (*Incesto*). — Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà.

Art. 565 (*Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica*). — Chiunque nella stampa periodica espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da lire quarantamila a duecentomila.

Art. 569 (*Pena accessoria*). — La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà e dei diritti inerenti alla patria potestà.

Art. 570 (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1° a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2° all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3° a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa;

4° all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato

o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 573 (*Sottrazione consensuale di minorenni*). — Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col suo consenso, a chi esercita su di esso i diritti inerenti alla patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Il delitto è punibile a querela di chi esercita i diritti inerenti alla patria potestà o del tutore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 574 (*Sottrazione di persone incapaci*). — Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, a chi esercita su di esso i diritti inerenti alla patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il delitto è punibile a querela di chi esercita i diritti inerenti alla patria potestà o del tutore o del curatore.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Art. 576 (*Circostanze aggravanti. Ergastolo*). — Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell'articolo 61;

2° contro l'ascendente o il discendente;

3° nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.

Art. 577 (*Altre circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1° contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, contro l'affiliante, l'affiliato, o contro un affine in linea retta;

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61;

5° dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

6° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nei numeri precedenti, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 582 (*Lesione personale*). — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, eccettuate quelle indicate nel numero 2° dell'articolo 576 e nel numero 1° dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 (*Circostanze aggravanti*). — La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3° se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4° la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5° l'aborto della persona offesa.

Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

#### Art. 28.

Dopo l'articolo 584 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 584-bis (*Lesione preterintenzionale*). — Chiunque, con atti diretti a commettere il delitto preveduto dall'articolo 581, cagiona una lesione personale, risponde a norma degli articoli 582 e 583, ma la pena è diminuita fino alla metà.

#### Art. 29.

Gli articoli 585, 587, 589, 590, 591 e 596 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 585 (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 e

584-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per *armi* s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 587 (*Omicidio e lesione personale a causa di onore*). — Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582, 583 e 584-bis sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.

Art. 589 (*Omicidio colposo*). — Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 590 — (*Lesioni personali colpose*). — Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione

fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da un mese a un anno o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni.

Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Art. 591 (*Abbandono di persone minori o incapaci*). — Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, dall'adottante o dall'adottato, ovvero dall'affiliante o dall'affiliato.

Art. 596 (*Prova liberatoria*). — Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è ammessa la prova della verità o della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è però ammessa:

1° se la persona offesa ha la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni o del servizio, anche quando è cessata tale qualità;

2° se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3° se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

L'offensore non è punibile se la verità del fatto è provata, ovvero se per il fatto attribuito alla persona offesa sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per perdono giudiziale, o sia emesso decreto di condanna divenuto esecutivo.

#### Art. 30.

Dopo l'articolo 596-bis del codice penale è inserito il seguente:

Art. 596-ter (*Giurì d'onore*). — Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

#### Art. 31.

Gli articoli 597, 606, 608, 624, 625, 640 e 649 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 597 (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*). — I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nell'articolo 596-ter, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato, ovvero le affiliante e l'affiliato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposta la querela, la facoltà indicata nell'articolo 596-ter spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato, ovvero all'affiliante e all'affiliato.

Art. 606 (*Fermo o arresto illegale*). — Il pubblico ufficiale che procede ad un fermo o ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 608 (*Abuso di autorità contro fermati, arrestati o detenuti*). — Il pubblico ufficiale che usa misure di rigore non consentite dalla legge o commette comunque atti arbitrari contro una persona fermata, arrestata o detenuta, che egli abbia in custodia anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal pubblico ufficiale che, per ragione del suo ufficio, ha una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 624 (*Furto*). — Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

La stessa disposizione si applica quando si tratta di cosa mobile facente parte di una eredità non ancora accettata.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Art. 625 (*Circostanze aggravanti*). — La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire trentamila a duecento-quarantamila:

1° se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;

2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3° se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire ottantamila a seicentomila; se concorre una delle circostanze previste da questo articolo con una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a quattrocentomila.

Art. 640 (*Truffa*). — Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, produca a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire sessantamila a seicentomila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire centomila a ottocentomila:

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità,

Art. 649 (*Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*). — Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato, dell'affiliante o dell'affiliato;

3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

#### Art. 32.

Gli articoli 669, 671, 683 e 684 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 669 (*Esercizio abusivo di mestieri girovaghi*). — Chiunque esercita un mestiere girovago, senza licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duemila a quarantamila.

Alla stessa pena soggiace chiunque impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire ventimila a centomila e può essere ordinata la libertà vigilata:



1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

Art. 671 (*Impiego di minori nell'accontaggio*). — Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore, dall'adottante o dall'affiliante, o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio dei poteri inerenti alla patria potestà o dall'ufficio di tutore.

Art. 683 (*Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere*). — Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da lire quarantamila a duecentomila.

Art. 684 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). — Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per rias-

sunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire quarantamila a duecentomila.

#### Art. 33.

L'articolo 725 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 725 (*Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza*). — Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire quattromila a quattrocentomila.

Alla stessa pena soggiace chiunque affigge o espone in un luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini od oggetti figurati che offendano la pubblica decenza, considerati in relazione alla particolare sensibilità dei minori in età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

#### Art. 34.

La presente legge entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro lo stesso termine il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice penale e con le altre leggi.